

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006, N. 18

«Legislazione turistica regionale.»

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N. 60 DEL 29 DICEMBRE 2006
EDIZIONE STRAORDINARIA

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I

PRINCIPI, FINALITA', FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La Regione riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale e per la crescita culturale e sociale dell'Umbria. La Regione, in armonia con lo Statuto regionale, promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale.
2. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica regionale, le strutture ricettive, l'attività delle imprese e le professioni del turismo.
3. La presente legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) la tutela e la valorizzazione dell'Umbria, intesa come ambito turistico unitario, attraverso politiche settoriali, intersettoriali e integrate;
 - b) la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche, utilizzando al massimo il metodo della concertazione;
 - c) l'innovazione e la qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza turistica, nonché la promozione della domanda;
 - d) la tutela e la soddisfazione del turista;
 - e) la promozione e l'incentivazione dell'accoglienza con particolare riguardo alle persone diversamente abili;
 - f) l'incentivazione del processo di aggregazione di soggetti pubblici e privati;
 - g) la realizzazione di un sistema regionale di valorizzazione integrata delle risorse turistiche;
 - h) la formazione di progetti e prodotti turistici innovativi, a livello regionale,

interregionale, nazionale e internazionale.

Art. 2.

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge, e in particolare:

- a) promuove, qualifica e tutela in Italia e all'estero, anche in forma integrata, l'immagine unitaria e complessiva della regione, nel rispetto delle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;
- b) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività promozionali;
- d) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina e verifica gli standard di qualità delle strutture, dei servizi turistici di informazione e accoglienza e dei soggetti che possono collaborare allo svolgimento di tali attività;
- e) svolge azioni volte alla promozione dell'innovazione e alla diffusione della qualità, nonché determina i criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo delle attività di cui alla lettera d);
- f) individua annualmente i fabbisogni formativi delle professioni turistiche e definisce gli standard professionali, formativi, di percorso e procedurali per la realizzazione degli interventi formativi;
- g) individua i requisiti ai fini dell'esercizio dell'attività turistica per le associazioni senza scopo di lucro, ivi comprese le pro-loco;
- h) individua i segni distintivi concernenti le attività di valorizzazione delle risorse per la promozione turistica e ne disciplina la gestione e l'uso;
- i) raccoglie, elabora e comunica i dati statistici regionali del turismo, le rilevazioni e le informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica;
- l) determina le modalità di formazione e di attuazione delle politiche di sostegno allo sviluppo locale, in raccordo con gli enti locali, e attua le politiche di sostegno di carattere unitario.

2. La Regione concorre alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e promuove atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni, nonché con le istituzioni comunitarie.

3. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'informazione e della comunicazione a fini turistici, attraverso il portale regionale, collegato e inserito con il portale nazionale ed il portale europeo del settore. Le iniziative delle Autonomie Locali sono inserite e coordinate con il portale regionale.

4. La Regione istituisce e detiene l'elenco generale delle strutture ricettive, sulla base

degli elenchi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d). L'elenco è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3.

(Funzioni delle province)

1. Le Province concorrono alla programmazione regionale nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.
2. Le Province coordinano le iniziative di sviluppo turistico nell'ambito del territorio di riferimento in collaborazione con i Comuni singoli o associati.
3. Sono conferite alle Province le seguenti funzioni amministrative in materia di:
 - a) autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo;
 - b) programmazione e attuazione della formazione professionale finalizzata all'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;
 - c) abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;
 - d) concessione ed erogazione alle imprese turistiche di finanziamenti per iniziative nell'ambito di strumenti di interesse locale;
 - e) istituzione e gestione dell'elenco delle pro-loco di cui all'articolo 11, concessione e l'erogazione di contributi;
 - f) istituzione e gestione dell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle relative filiali di cui all'articolo 69;
 - g) istituzione e gestione dell'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro di cui all'articolo 77;
 - h) istituzione e gestione dell'elenco delle imprese professionali di congressi;
 - i) istituzione e gestione degli elenchi delle professioni turistiche di cui alla lettera c).
4. La Provincia competente provvede annualmente alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 3, lettere e), f), g), h), i) nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4.

(Funzioni dei comuni)

1. I Comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.
2. Ai Comuni, anche in forma associata, sono conferite le funzioni in materia di:
 - a) valorizzazione delle proprie risorse turistiche mediante la cura dell'offerta turistica locale, l'espletamento dei servizi turistici di base relativi all'informazione e all'accoglienza turistica e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi;

- b) classificazione delle strutture ricettive sulla base dei requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera d);
 - c) rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività ricettive;
 - d) istituzione e gestione degli elenchi di tutte le strutture ricettive;
 - e) raccolta e trasmissione alla Regione, avvalendosi dei Servizi turistici associati di cui all'articolo 8, di:
 - 1) dati statistici mensili sul movimento turistico, secondo criteri, termini e modalità definiti dalla Giunta regionale d'intesa con i Comuni e nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico regionale e nazionale;
 - 2) comunicazioni concernenti le attrezzature e le tariffe delle strutture ricettive;
 - f) vigilanza e controllo sulle strutture ricettive, in conformità agli indirizzi, alle modalità e agli standard definiti con atto di indirizzo della Giunta regionale che tiene conto delle proposte della Commissione di cui all'articolo 6;
 - g) vigilanza e controllo sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale, nonché sull'esercizio delle professioni turistiche e sulle attività delle associazioni pro-loco.
3. I Comuni trasmettono alla Regione, entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli elenchi di cui al comma 2, lettera d) ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 4.

CAPO II STRUMENTI OPERATIVI

Art. 5. (Documento triennale di indirizzo strategico)

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000 n. 13 e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e con le strategie definite dal Patto per lo sviluppo e l'innovazione dell'Umbria, adotta il documento triennale di indirizzo strategico e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
2. Il documento triennale di indirizzo strategico di cui al comma 1 è aggiornato annualmente entro il mese di maggio dalla Giunta regionale e contiene:
 - a) la ricognizione e l'analisi delle principali tendenze del turismo in Umbria e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale;
 - b) l'individuazione di tutte le risorse del territorio regionale e delle strategie per la loro valorizzazione;
 - c) la definizione degli obiettivi annuali di promozione turistica;

- d) l'individuazione delle principali iniziative anche di carattere pluriennale attraverso cui realizzare gli obiettivi definiti;
- e) la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi annuali.

Art. 6.

(Commissione per la promozione della qualità)

1. È istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione per la promozione della qualità, composta da esperti di comprovata esperienza in materia di qualità. La Commissione svolge funzioni consultive, di indirizzo tecnico e monitoraggio in materia di strutture ricettive e di attività turistiche.

2. La Commissione di cui al comma 1 avanza proposte alla Giunta regionale relativamente:

- a) alla classificazione delle strutture ricettive;
- b) alla diffusione della cultura e della prassi della qualità in relazione ai servizi connessi con le attività turistiche, nonché in relazione ad altri servizi e attività dei territori;
- c) ai criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo da parte dei comuni;
- d) all'adeguamento dei requisiti e degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi turistici, conseguenti alle verifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e all'evoluzione degli indirizzi programmatici della Regione.

3. La Commissione, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 1 e 2, tiene conto:

- a) della qualificazione di operatori e imprenditori e della valorizzazione della loro professionalità;
- b) della qualità dell'accoglienza, anche in relazione alla certificazione delle imprese e del territorio, ivi compresa l'ecocompatibilità;
- c) della tutela e soddisfazione del turista;
- d) della qualità dell'informazione e della comunicazione.

4. La Commissione per la promozione della qualità svolge le funzioni di cui ai commi 1 e 2 anche con riferimento alle strutture ricettive agrituristiche, in raccordo con l'Autorità per il riconoscimento della qualità di cui all'articolo 14 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 e sue successive modificazioni e integrazioni.

5. Con norme regolamentari la Regione disciplina la composizione, la durata e il funzionamento della Commissione, nonché forme di coordinamento con l'attività dell'Osservatorio regionale sul turismo di cui all'articolo 7.

Art. 7.

(Osservatorio regionale sul turismo)

1. La Regione si avvale di un Osservatorio regionale sul turismo per:
 - a) la realizzazione di studi, ricerche e indagini relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda e dell'offerta turistica;
 - b) lo svolgimento di attività di monitoraggio sugli esiti delle politiche regionali di promozione.
2. L'Osservatorio regionale sul turismo, in relazione alle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), svolge azione di supporto alla programmazione turistica regionale.
3. La Giunta regionale disciplina la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio.
4. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attività dell'Osservatorio.

CAPO III FORME ASSOCIATIVE

Art. 8.
(Servizi di informazione e accoglienza turistica)

1. I Comuni singoli o associati esercitano, anche per il tramite dei Servizi turistici associati, di cui all'articolo 39, comma 3 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, le funzioni amministrative di informazione e accoglienza turistica di base.
2. I Comuni singoli o associati garantiscono l'integrazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica nella rete regionale, curando la raccolta e la diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).

Art. 9.
(Progetti e prodotti integrati e collettivi)

1. La Regione promuove progetti finalizzati alla valorizzazione di una offerta turistica integrata delle eccellenze dell'Umbria relative al patrimonio storico, culturale, ambientale, paesaggistico, artigianale, enogastronomico, nonché alle iniziative rilevanti in materia di spettacolo, grandi eventi, sport e benessere. Alla loro realizzazione possono concorrere imprese e operatori pubblici.
2. La Giunta regionale individua con propri atti temi e modalità con cui promuovere l'attuazione dei progetti di cui al comma 1 a scala regionale o interregionale da parte di specifiche Unioni di prodotto cui partecipano imprese o imprese e enti pubblici.
3. La Giunta regionale individua con propri atti temi e modalità con cui promuovere la realizzazione di prodotti turistici d'area, anche a scala interregionale che nascono dall'integrazione di una pluralità di risorse storico-culturali, ambientali e relative alle produzioni di qualità artigianali e enogastronomiche. Alla loro realizzazione concorrono operatori privati e pubblici. Tali raggruppamenti possono assumere la denominazione di

Sistemi turistici locali.

4. La Regione promuove forme di sostegno alla realizzazione dei progetti e dei prodotti di cui al presente articolo nell'ambito dei programmi regionali o interregionali e nei limiti delle risorse a disposizione.

Art. 10.

(Consorti turistici e società consortili turistiche)

1. I consorti turistici costituiti tra imprese turistiche e le società consortili turistiche, anche in forma mista pubblica e privata, hanno come scopo la promocommercializzazione del prodotto turistico.

Art. 11.

(Associazioni pro-loco)

1. Le pro-loco sono associazioni di diritto privato che realizzano iniziative idonee a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica locale e concorrono a diffondere le tradizioni e la cultura dei rispettivi territori.

2. L'iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e) è subordinata al parere favorevole del Comune o dei Comuni interessati all'attività delle singole pro-loco.

3. La Regione assegna risorse finanziarie alle Province ai fini dell'erogazione dei contributi per l'attività delle pro-loco.

CAPO IV

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA

Art. 12.

(Promozione)

1. La Regione promuove l'immagine unitaria e complessiva dell'Umbria attraverso l'Agenzia di promozione turistica di cui all'articolo 13.

Art. 13.

(Agenzia di promozione turistica)

1. L'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria, di seguito denominata Agenzia, già istituita con la legge regionale 19 novembre 2001, n. 29, è disciplinata dalla presente legge.

2. L'Agenzia, ente strumentale tecnico-operativo per la promozione turistica dell'Umbria, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e finanziaria ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 ed è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza della Giunta regionale.

3. La gestione dell'Agenzia è improntata a criteri di imprenditorialità e economicità.

4. La Regione contribuisce al funzionamento dell'Agenzia, anche mettendo a

disposizione beni mobili e immobili di sua proprietà o di cui ha la disponibilità. La Regione finanzia lo svolgimento delle attività affidate all'Agenzia.

5. L'Agenzia può aderire, previa deliberazione della Giunta regionale, ad organismi o società che partecipano alla gestione di specifici progetti e servizi per la promozione delle risorse dell'Umbria ivi compresi i soggetti che attuano i progetti e i prodotti turistici di cui all'articolo 9.

Art. 14.

(Funzioni e compiti dell'Agenzia)

1. L'Agenzia svolge, in particolare, i seguenti compiti e funzioni:
 - a) attuazione, anche sulla base di specifiche convenzioni, dei programmi di promozione previsti nel documento triennale di indirizzo strategico di cui all'articolo 5;
 - b) coordinamento delle attività di promozione delle risorse regionali finalizzate al consolidamento dell'immagine unitaria e complessiva dell'Umbria;
 - c) partecipazione operativa alle attività di promozione integrata;
 - d) partecipazione alla realizzazione di progetti a carattere interregionale, previa deliberazione della Giunta regionale;
 - e) svolgimento di altre attività a carattere tecnico per conto della Regione.
2. L'Agenzia, previa deliberazione della Giunta regionale, può svolgere le funzioni e i compiti di cui al comma 1 anche in raccordo con l'Agenzia nazionale del turismo, di cui all'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80.

Art. 15.

(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) l'Amministratore unico;
 - b) il Comitato di concertazione;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 16.

(Amministratore unico)

1. L'incarico di Amministratore unico dell'Agenzia è conferito dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato. La durata dell'incarico è fissata in tre anni, prorogabili per altri due anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.

2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.
3. All'Amministratore unico è corrisposto un trattamento economico pari allo stipendio tabellare annuo della dirigenza regionale previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto.
4. L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Regione, Assessore e Consigliere regionale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.
5. L'Amministratore unico:
 - a) adotta le norme regolamentari interne che, nell'ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, disciplinano l'organizzazione dell'Agenzia, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità in quanto compatibile;
 - b) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia nel rispetto delle norme della presente legge e di quelle regolamentari di cui alla lettera a);
 - c) determina la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 2/2005, e dispone la destinazione e l'utilizzazione del personale;
 - d) assicura il perseguimento degli obiettivi assegnati all'Agenzia, emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
 - e) adotta, entro il 30 agosto di ogni anno, il piano annuale di attività per l'anno successivo;
 - f) adotta, entro il 30 agosto di ogni anno, il bilancio di previsione per l'anno successivo;
 - g) adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati nel piano annuale di attività.
6. Il bilancio di previsione di cui al comma 5, lettera f) è deliberato in pareggio e l'Agenzia non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo anche in relazione ai compiti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d).
7. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di Amministratore unico per i seguenti motivi:
 - a) gravi violazioni di norme di legge;
 - b) inadempienze in ordine agli indirizzi impartiti dalla Regione;
 - c) mancato conseguimento degli obiettivi assegnati con particolare riferimento alla

efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi dell'Agenzia;

d) sopravvenute cause di incompatibilità di cui al comma 4;

e) mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 6.

Art. 17.

(Comitato di concertazione)

1. È istituito il Comitato di concertazione dell'Agenzia composto da dieci membri designati:

a) cinque dal Consiglio delle autonomie locali;

b) tre dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo;

c) due dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura di Perugia e Terni.

2. Il Comitato di concertazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura.

3. Il Comitato di concertazione:

a) esprime parere obbligatorio sul piano annuale di attività di cui all'articolo 16, comma 5, lettera e) e sui progetti promozionali dell'Agenzia;

b) avanza proposte su iniziative, indagini e studi relativi alla materia turismo.

4. Il Comitato di concertazione si riunisce, su convocazione dell'Amministratore unico, almeno sei volte all'anno e adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.

Art. 18.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, nominato dal Consiglio regionale con voto limitato, è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti iscritti nel Registro dei revisori contabili.

2. Spettano al Collegio dei revisori dei conti funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell'Agenzia.

3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati una sola volta.

4. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle tariffe dei revisori contabili.

Art. 19.

(Personale dell'Agenzia)

1. L' Agenzia dispone di personale proprio, inquadrato in un proprio ruolo, nei limiti della dotazione organica e delle disponibilità finanziarie.
2. Al personale dirigenziale e non dirigenziale dell' Agenzia si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.
3. Alla copertura della dotazione organica si provvede nell'ordine mediante:
 - a) trasferimenti e comandi di personale regionale;
 - b) trasferimenti e comandi di personale degli enti locali ovvero degli enti dipendenti dalla Regione;
 - c) assunzioni con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 20.
(Funzioni di vigilanza e controllo)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell' Agenzia. Sono sottoposti alla sua preventiva approvazione i seguenti atti:
 - a) le norme regolamentari;
 - b) la dotazione organica del personale, nonché le relative modifiche;
 - c) il piano annuale di attività;
 - d) il bilancio di previsione annuale;
 - e) il conto consuntivo.

TITOLO II STRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITA'

Art. 21.
(Attività ricettiva)

1. Si intende per attività ricettiva l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive di cui alla presente legge.
2. Le strutture ricettive sono suddivise in:
 - a) esercizi alberghieri;
 - b) esercizi extralberghieri;
 - c) esercizi all'aria aperta;

d) residenze d'epoca.

3. Sono ricomprese tra le attività ricettive le altre forme di ricettività disciplinate al Capo V.

CAPO I

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Art. 22.

(Esercizi alberghieri)

1. Sono esercizi alberghieri:

a) gli alberghi;

b) i motels;

c) gli alberghi residenziali;

d) gli alberghi diffusi;

e) i villaggi-albergo;

f) le residenze della salute - beauty-farm.

Art. 23.

(Definizioni)

1. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed altri servizi accessori. Gli alberghi sprovvisti di servizio ristorante che forniscono solo alloggio e prima colazione assumono la denominazione di meubl .

2. I motels sono esercizi alberghieri dotati di bar, servizi di ristorazione e servizi di autorimessa con box o parcheggio per un numero di posti auto pari al numero delle stanze, maggiorato del dieci per cento. I motels assicurano servizi di primo intervento per l'assistenza meccanica agli autoveicoli.

3. Gli alberghi residenziali sono esercizi alberghieri le cui unit  abitative sono costituite da appartamenti di uno o pi  locali dotati di servizi igienici privati e di servizio autonomo di cucina.

4. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici minori, caratterizzate dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni e dalla dislocazione delle unit  abitative in uno o pi  edifici separati. Le unit  abitative sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei.

5. Assumono la denominazione di villaggio-albergo gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di pi  stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

6. Le residenze della salute - beauty-farm sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici. La classificazione è determinata con riferimento esclusivo alla struttura ed ai servizi di tipo ricettivo di cui ai commi 1 e 3.

7. La Giunta regionale, con riferimento agli alberghi diffusi di cui al comma 4, stabilisce:

- a) le caratteristiche dei centri storici minori nei quali ne è consentita la realizzazione;
- b) la distanza massima tra l'edificio nel quale sono ubicati i servizi comuni e le unità abitative.

Art. 24.
(Dipendenza)

1. La dipendenza è costituita da un immobile posto nelle immediate adiacenze degli esercizi ricettivi di cui all'articolo 23, comma 1. È dotata di un numero di camere minimo pari a tre e di servizi centralizzati ubicati esclusivamente nella struttura principale; non può essere considerata struttura ricettiva alberghiera autonoma.

2. Può essere prevista una sola dipendenza per ciascun albergo.

Art. 25.
(Piccoli appartamenti - suites)

1. Gli esercizi alberghieri di cui all'articolo 22, con esclusione degli alberghi residenziali, possono essere costituiti, in tutto o in parte, da unità abitative composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da letto e da servizi igienici privati. Tali unità abitative assumono la denominazione di piccoli appartamenti - suites.

Art. 26.
(Posti letto)

1. Negli esercizi alberghieri classificati ad una, due e tre stelle le camere sono ad uno, a due e a tre posti letto.

2. Negli esercizi alberghieri classificati a quattro e cinque stelle le camere sono ad uno e a due posti letto.

3. Nelle camere a due e a tre letti può essere aggiunto, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore letto qualora la superficie della camera ne consenta un'agevole fruibilità. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.

Art. 27.
(Classificazione)

1. Gli esercizi alberghieri di cui all'articolo 22 sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella tabella A) allegata alla presente legge, previa verifica della

conformità alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.

2. Gli esercizi classificati cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva lusso quando l'immobile presenta eccezionali caratteristiche strutturali, di arredamento e di servizi.

3. I motels non possono avere una classificazione superiore a quattro stelle.

4. Gli alberghi residenziali, gli alberghi diffusi, i villaggi-albergo e le residenze della salute – beauty-farm non possono avere una classificazione inferiore a tre stelle.

5. La dipendenza deve avere una classificazione uguale o inferiore di non più di una stella rispetto a quella della struttura alberghiera principale.

Art. 28.

(Direttore d'albergo)

1. A ciascun esercizio ricettivo alberghiero classificato tre stelle, quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso è preposto un direttore d'albergo dotato di adeguata professionalità.

2. Il direttore d'albergo svolge compiti di coordinamento tecnico-amministrativo, ha la responsabilità gestionale ed operativa e costituisce il punto di riferimento tra la clientela e l'amministrazione alberghiera.

CAPO II

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

Art. 29.

(Esercizi extralberghieri)

1. Sono esercizi extralberghieri:

- a) le country house - residenze di campagna;
- b) le case e appartamenti per vacanze;
- c) le case per ferie;
- d) le case religiose di ospitalità;
- e) i centri soggiorno studi;
- f) gli ostelli per la gioventù;
- g) i kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi;
- h) i rifugi escursionistici.

Art. 30.

(Country house - residenze di campagna)

1. Le country house – residenze di campagna sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, per un numero minimo di quattordici posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall’ammodernamento di ville o casali e loro annessi e dotate di servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente, nonché eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.

2. Nelle country house è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.

Art. 31.

(Case e appartamenti per vacanze)

1. Le case e gli appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente in forma imprenditoriale organizzata e continuativa. Sono costituiti da almeno tre unità abitative poste nello stesso stabile o in stabili diversi siti nelle immediate vicinanze e facenti parte di area territorialmente omogenea. Ciascuna unità abitativa è destinata all’alloggio di turisti per una permanenza massima di tre mesi ed è composta da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma.

2. Le case e appartamenti per vacanze non sono dotati di servizio di ristorazione.

3. Nelle case e appartamenti per vacanze è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.

Art. 32.

(Case per ferie)

1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

2. Nelle case per ferie possono essere ospitati anche dipendenti e relativi familiari di altre aziende, assistiti dai soggetti gestori di cui al comma 1 con i quali è stipulata apposita convenzione.

3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, ivi compreso il servizio di ristorazione per i soli alloggiati, sono assicurati i servizi e l’uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Le case per ferie possono essere dotate di particolari strutture per il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità della cucina e di punti di cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del soggetto gestore.

Art. 33.

(Case religiose di ospitalità)

1. Le case religiose di ospitalità sono case per ferie caratterizzate dall'osservanza delle finalità dell'ente religioso gestore che offrono, a pagamento, a chiunque la richiede, ospitalità per un periodo non inferiore a due giorni, nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni del servizio.
2. L'orario di chiusura al pubblico delle case religiose di ospitalità è fissato, di norma, alle ore ventuno nella stagione autunno-invernale e alle ore ventidue nella stagione primavera-estate.
3. Ai fini della presente legge sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
4. Alle case di convivenza religiosa non si applica la definizione di cui al comma 1.

Art. 34.

(Centri soggiorno studi)

1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.
2. I centri soggiorno studi sono gestiti da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e altri soggetti privati, operanti nel settore della formazione.

Art. 35.

(Ostelli per la gioventù)

1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il pernottamento di giovani e loro accompagnatori, e di coloro i quali vogliono usufruire dei servizi propri degli ostelli.
2. Negli ostelli per la gioventù possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.

Art. 36.

(Kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi)

1. Sono kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi le strutture ricettive caratterizzate da clientela costituita, di norma, da ragazzi di età inferiore ai quattordici anni, aperte solitamente nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico.
2. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.
3. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico e di personale medico.

Art. 37.

(Rifugi escursionistici)

1. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate.
2. I rifugi escursionistici sono gestiti da enti pubblici, da enti e associazioni operanti nel settore dell'escursionismo o da soggetti privati.
3. I rifugi escursionistici garantiscono il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.

Art. 38.

(Classificazione)

1. Gli esercizi extralberghieri di cui agli articoli 30, 31, 32, 33, 35, 36 e 37 sono classificati ciascuno in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori di cui alle allegate tabelle B), C), D), E), F), previa verifica della conformità alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.
2. I centri soggiorno studi di cui all'articolo 34 sono classificati in un'unica categoria, previa verifica della conformità alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza edilizia e urbanistica e sono attrezzati per il soggiorno degli ospiti in strutture dotate dei requisiti previsti per gli alberghi classificati a due stelle.

CAPO III

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Art. 39.

(Esercizi ricettivi all'aria aperta)

1. Sono esercizi ricettivi all'aria aperta:
 - a) i campeggi;
 - b) i villaggi turistici;
 - c) i camping village.

Art. 40.

(Definizioni)

1. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
2. Nei campeggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all'accoglienza dei turisti, installate a cura della gestione, o proprie di residenti stagionali, collocate in apposite piazzole che comunque non possono occupare più del trenta per cento di quelle autorizzate.
3. I villaggi turistici sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, all'interno di aree recintate e attrezzate per la sosta e il soggiorno in strutture fisse e mobili.

4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al trenta per cento delle unità abitative autorizzate.

5. I camping-village sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, situati in aree attrezzate e recintate, costituiti da strutture fisse e mobili, installate a cura della gestione o proprie di residenti stagionali, in una percentuale ricompresa tra il trentuno e il sessantanove per cento delle piazzole autorizzate.

6. Ai fini del presente articolo si intendono per strutture fisse quelle permanentemente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del campeggio nell'area autorizzata, quali i bungalow; per strutture mobili si intendono quelle temporaneamente ancorate al suolo, facilmente rimovibili per il ripristino delle condizioni naturali del sito e con collegamenti alle prese d'acqua, di scarico e di elettricità, realizzati con attacchi smontabili a norma di legge, quali le case mobili.

7. Nei bungalow è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.

Art. 41.

(Classificazione)

1. I campeggi sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con una stella, due stelle, tre stelle e quattro stelle.

2. I villaggi turistici sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con due stelle, tre stelle e quattro stelle.

3. I camping-village sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con tre stelle e quattro stelle.

4. Il numero delle stelle viene attribuito sulla base del possesso dei requisiti di cui alle allegate tabelle G), H) e I).

5. La classificazione degli esercizi ricettivi di cui al presente articolo è subordinata alla conformità degli stessi alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.

Art. 42.

(Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico e campeggi didattico-educativi)

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico i villaggi turistici, i campeggi, i camping-village organizzati e gestiti da enti, associazioni e cooperative che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari.

2. I Comuni possono autorizzare, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta regionale, l'organizzazione di campeggi fissi da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari per il perseguimento di finalità educative, didattiche, sportive, religiose e sociali.

Art. 43.

(Aree attrezzate di sosta temporanea)

1. I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, possono prevedere aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, per ventiquattro ore. La sosta è consentita fino ad un massimo di quarantotto ore in caso di assenza di strutture ricettive all'aria aperta.
2. Le aree attrezzate di sosta temporanea sono realizzate nel rispetto dell'articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione.
3. I Comuni provvedono alla gestione delle aree attrezzate di sosta temporanea direttamente o mediante apposite convenzioni.

CAPO IV

RESIDENZE D'EPOCA

Art. 44.

(Residenze d'epoca)

1. Sono residenze d'epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.
2. I complessi di cui al comma 1 devono mantenere l'originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all'esterno che all'interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione.
3. Le residenze d'epoca sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggistico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare interesse artistico e sono idonee ad una accoglienza altamente qualificata.
4. La denominazione di residenza d'epoca è accompagnata dalla indicazione della tipologia storica dell'immobile.
5. L'accoglienza turistica nelle residenze d'epoca è esercitata in forma imprenditoriale quando la capacità ricettiva è pari o superiore a ventiquattro posti letto.
6. Nel caso di ricettività esercitata in forma imprenditoriale, le residenze d'epoca sono classificate in un'unica categoria, previa verifica del possesso dei requisiti obbligatori di cui alla allegata tabella L) e previo cambiamento di destinazione d'uso, ai sensi della normativa vigente.
7. L'accoglienza turistica nelle residenze d'epoca è esercitata in forma non imprenditoriale quando la ricettività è limitata ad un numero massimo di ventitre posti letto e ad almeno una sala comune. È assicurata obbligatoriamente la presenza del proprietario della struttura o del titolare dell'attività.
8. L'esercizio dell'attività in forma non imprenditoriale non comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile che può essere adibito in tutto o in parte a ricettività.

9. Nelle residenze d'epoca possono essere forniti servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto nella normativa vigente.

10. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle residenze d'epoca è subordinata alla conformità delle strutture alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.

CAPO V

ATTIVITA' RICETTIVE A CARATTERE NON IMPRENDITORIALE

Art. 45.

(Strutture ricettive a gestione non imprenditoriale)

1. Sono strutture ricettive a gestione non imprenditoriale la cui attività è finalizzata ad integrazione del reddito familiare:

- a) gli esercizi di affittacamere;
- b) gli esercizi di bed and breakfast;
- c) le case e gli appartamenti locati ad uso turistico.

2. Le strutture ricettive di cui al comma 1 conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative né l'iscrizione del titolare al registro delle imprese della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura.

Art. 46.

(Esercizi di affittacamere)

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali utilizzano l'abitazione di residenza per dare ospitalità. Tali strutture possono avere non più di sei camere ubicate nello stesso stabile per un massimo di dodici posti letto.

2. È ricompreso nell'esercizio di affittacamere l'affitto abituale di non più di due appartamenti mobiliati posti nello stesso stabile di residenza del titolare per una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei camere per un massimo di dodici posti letto.

3. L'esercizio dell'attività di affittacamere non può comunque superare complessivamente, in applicazione dei commi 1 e 2, sei camere per dodici posti letto.

4. Gli esercizi di affittacamere di cui ai commi 1 e 2 sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell'allegata tabella M).

5. Il titolare dell'attività di cui ai commi 1 e 2 deve essere presente nell'abitazione di residenza almeno per il periodo in cui l'attività stessa è svolta.

6. L'attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

Art. 47.

(Bed and breakfast)

1. È definito bed and breakfast il servizio di alloggio e prima colazione esercitato in modo anche saltuario all'interno dell'abitazione avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo agli alloggiati esclusivamente cibi e bevande per la prima colazione.
2. L'attività di bed and breakfast può essere svolta in non più di tre camere per ogni abitazione e per un massimo di otto posti letto, compresi due posti letto per bambini al di sotto dei dodici anni. Ogni camera non può avere più di tre posti letto complessivi. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici.
3. Il soggiorno degli ospiti non può superare i trenta giorni consecutivi.
4. Gli esercizi di bed and breakfast sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell'allegata tabella M).

Art. 48.

(Case ed appartamenti locati ad uso turistico)

1. Le case ed appartamenti locati ad uso turistico sono unità abitative ammobiliate, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione a turisti, senza la fornitura di servizi aggiuntivi, nel corso di una o più stagioni, con contratti, in forma diretta o intermediata, aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi.
2. I soggetti proprietari o che hanno la disponibilità degli immobili di cui al comma 1 possono dare in locazione a turisti case e appartamenti in numero non superiore a due.

CAPO VI

NORME COMUNI PER LE ATTIVITA' RICETTIVE

Art. 49.

(Validità della classificazione)

1. La classificazione delle strutture ricettive disciplinate dal presente Titolo ha validità quinquennale.
2. Per le strutture ricettive che hanno iniziato l'attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua.
3. Il Comune competente, per le strutture ricettive classificate a stelle, non può procedere a revisioni di classifica nel secondo semestre dell'ultimo anno del quinquennio di classificazione.
4. Il Comune competente, in caso di variazioni strutturali, di servizi o di requisiti della struttura ricettiva classificata a stelle, adotta un nuovo provvedimento di classificazione.

Art. 50.

(Apertura degli esercizi ricettivi)

1. L'apertura degli esercizi ricettivi è annuale e stagionale.
2. Gli esercizi ricettivi ad apertura annuale possono rimanere chiusi per un periodo non superiore a trenta giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare.
3. Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nel corso dell'anno solare.
4. L'esercizio delle attività ricettive nelle residenze d'epoca gestite in forma non imprenditoriale, quello di affittacamere e di bed and breakfast è soggetto ad un periodo di chiusura obbligatorio pari a sessanta giorni, anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare. Il periodo di chiusura è ridotto a trenta giorni nei comuni privi di strutture ricettive autorizzate.

Art. 51.

(Denominazione)

1. A ciascuna struttura ricettiva, con esclusione di quelle di cui all'articolo 48, è attribuita una denominazione diversa da quelle già esistenti nel territorio comunale. Può essere attribuita la stessa denominazione a strutture ricettive appartenenti allo stesso titolare.
2. L'utilizzo della medesima denominazione per strutture ricettive di diversa tipologia è subordinato all'assenso formale del titolare della struttura che per prima ha ottenuto la denominazione.

Art. 52.

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva e dichiarazione di inizio attività)

1. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle strutture gestite in forma imprenditoriale, nonché nelle residenze d'epoca gestite in forma non imprenditoriale è subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune competente. L'autorizzazione contiene, almeno, la denominazione, la titolarità, la tipologia ricettiva, la classificazione assegnata, la capacità ricettiva, l'ubicazione e il periodo di apertura annuale o stagionale.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato:
 - a) alla verifica del possesso da parte del titolare dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;
 - b) all'iscrizione del titolare al Registro delle imprese della Camera di commercio industria artigianato agricoltura, con esclusione dei titolari di residenze d'epoca gestite in forma non imprenditoriale;
 - c) alla classificazione della struttura principale e della eventuale dipendenza;
 - d) alla stipula, da parte del titolare, di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente.
3. La variazione anche di uno solo dei dati di cui al comma 1, è comunicata al Comune competente al fine del rilascio di una nuova autorizzazione, ad eccezione del

subentro di cui al comma 4.

4. In caso di subentro nella titolarità dell'attività ricettiva, qualora il nuovo titolare confermi la denominazione, la tipologia ricettiva, la classificazione assegnata, la capacità ricettiva, l'ubicazione e il periodo di apertura annuale o stagionale ed abbia i requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e d), l'autorizzazione è sostituita dalla dichiarazione di inizio attività.

5. Per l'esercizio delle attività ricettive a carattere non imprenditoriale di cui agli articoli 46 e 47 l'autorizzazione è sostituita dalla dichiarazione di inizio attività, qualora il titolare sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lett. a), nonché di quelli igienico sanitari della struttura previsti per legge.

6. Alla dichiarazione di inizio attività di cui ai commi 4 e 5 si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La dichiarazione è corredata da dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti previsti.

7. Per le case e appartamenti locati ad uso turistico di cui all'articolo 48 è sufficiente la comunicazione di cui all'articolo 54, comma 8.

Art. 53.

(Elenchi delle strutture ricettive)

1. Il Comune competente istituisce e detiene gli elenchi delle strutture ricettive a gestione imprenditoriale e non imprenditoriale. Tali elenchi contengono, almeno, i dati contenuti nell'autorizzazione o nella dichiarazione di inizio di attività.

2. Il Comune competente mantiene aggiornati gli elenchi di cui al comma 1 e li trasmette mensilmente all'Agenzia di promozione turistica e, alla Regione, ai fini della validazione dei dati ISTAT.

Art. 54.

(Obblighi del titolare dell'attività ricettiva)

1. L'ospitalità nelle strutture ricettive è subordinata, nei casi previsti dalla normativa vigente, all'adempimento da parte del titolare dell'attività ricettiva degli obblighi derivanti dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.

2. Gli esercizi ricettivi hanno l'obbligo di evidenziare all'esterno, accanto alla propria tipologia e denominazione, il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione attribuita.

3. Entro il 1 ottobre di ogni anno il titolare dell'attività ricettiva presenta al Servizio turistico associato competente la comunicazione dei prezzi decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo. Il titolare, entro il 1 marzo, può presentare al Servizio turistico associato l'aggiornamento delle tariffe da applicare, con decorrenza dal 1 giugno.

4. Il titolare dell'attività ricettiva, oltre l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e, in caso di subentro, la dichiarazione di cui all'articolo 52, comma 4, espone, in conformità ai dati contenuti nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3:

- a) la tabella indicante il prezzo del servizio nei locali adibiti all'esercizio delle attività;
- b) i cartellini dei prezzi in ciascuna unità abitativa.

5. Il titolare delle attività ricettive, ivi comprese quelle di cui agli articoli 46, 47 e 48, denuncia, mediante trasmissione su apposito modello ISTAT, l'arrivo e la presenza di ciascun ospite, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La denuncia viene effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.

6. La Giunta regionale determina, sulla base della normativa statale in materia, i dati obbligatori da inserire nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3 e adotta apposito modello.

7. Il titolare dell'attività ricettiva comunica annualmente al Comune competente il rinnovo della polizza assicurativa di cui all'articolo 52, comma 2, lettera d).

8. I soggetti che hanno la disponibilità delle strutture di cui all'articolo 48 comunicano al Comune competente, entro il 1 ottobre di ogni anno, la tipologia, la ubicazione e la titolarità di ogni unità abitativa destinata a locazione turistica nel successivo anno solare, nonché i prezzi decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo. La comunicazione è inviata, in ogni caso, almeno cinque giorni prima della data di inizio della prima locazione.

Art. 55.

(Sospensione dell'autorizzazione)

1. Il Comune competente può sospendere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva per un periodo da cinque a trenta giorni qualora accerti il mancato rispetto, in tutto o in parte, delle disposizioni di cui all'articolo 54, comma 1 o accerti gravi irregolarità nella conduzione dell'attività.

2. Il Comune competente sospende l'autorizzazione qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai requisiti stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria.

Art. 56.

(Decadenza dell'autorizzazione)

1. Il Comune competente dichiara la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) l'esercizio ricettivo non è attivato entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) mancata riclassificazione quinquennale ai sensi dell'articolo 49, comma 1, per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti, fatti salvi i casi di chiusura temporanea dell'attività debitamente autorizzati.

Art. 57.

(Revoca dell'autorizzazione)

1. Il Comune competente dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) il titolare non è più iscritto al registro delle imprese di cui all'articolo 52, comma 2, lettera b);

b) il titolare, nel caso di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 55, comma 2, non provvede all'adeguamento nei termini stabiliti dal Comune competente nel provvedimento di sospensione.

2. Il Comune competente dispone la revoca anche nel caso di:

a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare o oggettivi da parte della struttura ricettiva;

b) mancata riapertura dell'attività ricettiva decorsi i termini di chiusura temporanea di cui all'articolo 58, comma 2.

Art. 58.

(Chiusura temporanea e cessazione dell'attività)

1. I titolari delle attività ricettive di cui al presente Titolo, con esclusione di quelle disciplinate all'articolo 48, comunicano al Comune competente la chiusura temporanea e la cessazione dell'attività.

2. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi prorogabili dal Comune competente per fondati motivi per altri sei mesi; decorsi tali termini l'attività si intende definitivamente cessata.

Art. 59.

(Reclamo)

1. Gli ospiti di strutture ricettive possono presentare reclamo scritto al Comune competente nei seguenti casi:

a) carenza nella gestione e nei servizi effettivamente forniti rispetto a quelli dichiarati;

b) applicazione di prezzi superiori a quelli esposti o dichiarati nella comunicazione dei prezzi o comunque pubblicizzati.

2. Il Comune competente comunica all'interessato l'esito dell'accertamento conseguente al reclamo di cui al comma 1.

3. Il Comune competente comunica alla Commissione per la promozione della qualità i reclami presentati e l'esito degli accertamenti sugli stessi.

Art. 60.

(Superfici, altezze e volumi)

1. Le unità abitative delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e delle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva, hanno le dimensioni minime

fissate alle allegate tabelle N) e O).

2. La Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa edilizia, con norme regolamentari, può individuare, sentite le amministrazioni competenti, specifiche e motivate deroghe a superfici, altezze e volumi delle unità abitative in relazione alla natura dell'immobile e in coerenza con la tipologia ricettiva.

Art. 61.

(Piscine natatorie)

1. Alle piscine natatorie annesse alle strutture ricettive di cui alla presente legge si applica la normativa regionale vigente in materia.

Art. 62.

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque apre o gestisce una attività ricettiva senza autorizzazione o senza aver effettuato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

2. Chiunque dichiara in sede di autorizzazione o dichiarazione di inizio attività requisiti della struttura o servizi inesistenti, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

3. Chiunque non dichiara la modifica di caratteristiche della struttura o di elementi contenuti nell'autorizzazione o nella dichiarazione di inizio attività che fanno venir meno i requisiti per l'esercizio dell'attività stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

4. Chiunque interrompe temporaneamente l'attività, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 48, senza averne data preventiva comunicazione al Comune competente, salvo casi di forza maggiore, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

5. Chiunque dà in locazione ad uso turistico unità abitative senza la preventiva comunicazione al Comune competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.000,00.

6. Chiunque supera la capacità ricettiva autorizzata, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

7. Chiunque, nelle strutture ricettive, somministra cibi e bevande senza le prescritte autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

8. Chiunque non espone i dati riferiti alla tipologia ricettiva autorizzata e alla classificazione o espone dati non veritieri, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

9. Chiunque non espone o espone in modo non perfettamente visibile l'autorizzazione, le tabelle o i cartellini dei prezzi, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

10. Chiunque pubblicizza con qualunque mezzo una tipologia ricettiva diversa da quella autorizzata o servizi non posseduti o un livello di classificazione diverso da quello attribuito o non indica la tipologia ricettiva autorizzata, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

11. Chiunque non fornisce i servizi obbligatori previsti per la tipologia ricettiva o per la classificazione attribuita, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

12. Chiunque non effettua o effettua la comunicazione annuale dei prezzi in maniera incompleta o con dati non veritieri, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

13. Chiunque non effettua la denuncia degli arrivi e delle presenze mediante la trasmissione con il modello ISTAT di cui all'articolo 54, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a 4.000,00.

14. Chiunque non comunica annualmente al Comune competente il rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 52, comma 2, lettera d), è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

15. Chiunque applica prezzi superiori a quelli esposti, denunciati o comunque pubblicizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

16. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dal Comune cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE, INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE DI CONGRESSI

CAPO I

ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO IN FORMA PROFESSIONALE

Art. 63.

(Agenzie di viaggio e turismo)

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che esercitano in via esclusiva attività di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi, soggiorni e crociere per singole persone o gruppi, curandone la diffusione al pubblico con la fornitura dei servizi connessi di accoglienza e assistenza ai turisti. Compete altresì alle agenzie di viaggio e turismo l'esercizio dell'attività specializzata nell'organizzazione, produzione e diffusione dei pacchetti turistici finalizzati alla creazione e all'incremento dei flussi turistici verso l'Umbria.

2. Le agenzie di viaggio e turismo nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 stipulano contratti ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio C.C.V., ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Le agenzie di viaggio e turismo possono fornire al turista i seguenti servizi:

- a) organizzazione e realizzazione di gite, escursioni individuali o collettive e visite guidate con ogni mezzo di trasporto e con personale abilitato ai sensi della normativa vigente;
- b) emissione e vendita di biglietti di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo e aereo, previo conseguimento delle necessarie autorizzazioni;
- c) informazione e assistenza;
- d) accoglienza nelle stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;
- e) prenotazione di servizi di ristorazione, di soggiorno in strutture ricettive e vendita di buoni di credito per detti servizi;
- f) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
- g) prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
- h) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle cose trasportate;
- i) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere, musei e gallerie e manifestazioni;
- l) rilascio e pagamento di assegni turistici, assegni circolari e altri titoli di credito per viaggiatori e di lettere di credito, nel rispetto della normativa vigente.

4. L'agenzia di viaggio e turismo non può assumere una denominazione uguale o simile a quella di altre agenzie operanti sul territorio nazionale; non può altresì assumere il nome di comuni o regioni italiane.

Art. 64.

(Filiali delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo sono articolazioni territoriali delle agenzie di cui all'articolo 63 e sono soggette a tutti i provvedimenti adottati nei confronti dell'agenzia da cui dipendono.

2. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo svolgono esclusivamente le seguenti attività:

- a) intermediazione nelle vendite dirette al pubblico di viaggi, soggiorni e crociere organizzati dall'agenzia principale o da altre agenzie;
- b) informazione e assistenza;
- c) accoglienza nelle stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;

- d) prenotazione di servizi di ristorazione, di soggiorno in strutture ricettive e vendita di buoni di credito per detti servizi;
- e) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
- f) prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
- g) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle cose trasportate;
- h) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere, musei e gallerie e manifestazioni.

Art. 65.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività)

1. Per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo sono necessari i seguenti requisiti soggettivi, professionali e strutturali:

- a) assenza, in capo al titolare o al legale rappresentante in caso di società, di condanne penali passate in giudicato che comportano l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- b) possesso da parte del titolare o del legale rappresentante della società delle conoscenze e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, conseguite presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro della Unione Europea;
- c) locali indipendenti, esclusivamente adibiti alla specifica attività e con destinazione d'uso ad attività commerciali e/o uffici.

2. La Giunta regionale, con atto di indirizzo definisce le modalità per l'accertamento del possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1, lettera b).

Art. 66.

(Garanzia assicurativa)

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 67 è subordinato alla stipula di polizza assicurativa di garanzia da parte del richiedente l'autorizzazione stessa. Tale polizza assicurativa è stipulata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni, per un massimale minimo di due milioni di euro.

2. Nell'ipotesi di apertura nel territorio provinciale di filiali di agenzie principali aventi sede in altra regione italiana o in altro Stato dell'Unione Europea, il massimale minimo assicurativo dell'agenzia principale non può essere inferiore a quello di cui al comma 1.

3. La polizza assicurativa di cui al comma 1 è rinnovata annualmente.

4. La Giunta regionale, con atto di indirizzo, determina lo schema tipo di polizza assicurativa di responsabilità civile, le modalità di attivazione della stessa e aggiorna

ogni tre anni i massimali minimi.

Art. 67.

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)

1. La Provincia competente per territorio rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 65 e previa verifica di quanto previsto all'articolo 63, comma 4 e all'articolo 66.

2. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo comunica preventivamente alla Provincia competente qualsiasi mutamento della situazione originaria sulla cui base è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività o la presa d'atto di cui all'articolo 68.

Art. 68.

(Apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo)

1. L'apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo principali aventi sede nel territorio provinciale è soggetta a preventiva comunicazione alla Provincia competente che rilascia la presa d'atto previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c).

2. L'apertura nel territorio provinciale di filiali di agenzie di viaggio e turismo principali aventi sede in altra regione italiana o in altro Stato dell'Unione europea è soggetta alla preventiva comunicazione alla Provincia competente che rilascia la presa d'atto previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c). Il titolare dichiara nella comunicazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sue successive modificazioni e integrazioni, gli estremi della autorizzazione all'esercizio dell'attività dell'agenzia principale nonché gli estremi e i massimali della polizza assicurativa di cui all'articolo 66, comma 2.

3. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo avente sede in altra regione italiana o in altro Stato dell'Unione europea con filiali nel territorio provinciale, comunica preventivamente alla Provincia competente qualsiasi mutamento della situazione originaria dell'agenzia principale.

Art. 69.

(Elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali)

1. La Provincia competente istituisce e detiene l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali. L'elenco contiene almeno i dati indicati nell'autorizzazione o nella comunicazione di inizio attività.

2. La Provincia competente mantiene aggiornato l'elenco e lo trasmette semestralmente all'Agenzia di promozione turistica.

Art. 70.

(Chiusura temporanea)

1. Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo e/o delle filiali per un periodo non superiore a tre mesi,

deve darne tempestiva comunicazione alla Provincia competente.

Art. 71.

(Obblighi del titolare)

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali devono esporre all'esterno, in maniera visibile, il segno distintivo dell'agenzia e indicare l'esatta denominazione della stessa.
2. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali devono esporre all'interno, in maniera immediatamente visibile, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, contenente gli estremi della polizza assicurativa di cui all'articolo 66.
3. Il titolare sostituisce il direttore tecnico di cui all'articolo 72 entro e non oltre sessanta giorni dalla cessazione per qualsiasi causa dall'incarico.

Art. 72.

(Direttore tecnico)

1. La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali compete al titolare in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b) e che presta con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia.
2. La gestione tecnica è affidata ad un direttore tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 73 qualora il titolare non sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b) o non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia di viaggio e turismo.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, ai fini dell'assunzione della responsabilità della gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo, sono iscritti all'elenco provinciale dei direttori tecnici di cui all'articolo 74.

Art. 73.

(Abilitazione professionale)

1. L'esercizio della professione di direttore tecnico di cui all'articolo 72 è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale che si ottiene in alternativa:
 - a) mediante la frequenza e il superamento dei corsi di formazione professionale abilitanti di cui all'articolo 85;
 - b) mediante l'attestazione del possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 392/1991 conseguiti presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea.
2. Per il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e per i dipendenti della stessa, il periodo di formazione professionale previsto dall'articolo 4, comma 2, lettere b), c) e d) del d.lgs. 392/1991 può essere sostituito da un equivalente numero di anni di attività lavorativa presso un'agenzia di viaggio e turismo.

Art. 74.

(Elenco provinciale dei direttori tecnici)

1. La Provincia competente istituisce e detiene l'elenco provinciale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.

2. All'elenco di cui al comma 1 sono iscritti i direttori tecnici abilitati ai sensi dell'articolo 73 e i soggetti in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b).

3. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 è inoltre subordinata:

a) alla elezione di domicilio professionale nella provincia;

b) alla idoneità psicofisica all'esercizio della professione;

c) alla assenza di condanne penali che comportano l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

4. Il direttore tecnico può essere iscritto in un solo elenco provinciale e l'esercizio della professione è subordinato all'iscrizione in tale elenco.

Art. 75.

(Sospensione dell'autorizzazione)

1. La Provincia competente dispone la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo per un periodo da uno a tre mesi nei seguenti casi:

a) variazione della titolarità dell'agenzia e trasferimento della sede senza la preventiva autorizzazione;

b) perdita dei requisiti strutturali dei locali ove è svolta l'attività;

c) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 71;

d) mancata comunicazione della chiusura temporanea di cui all'articolo 70, per il periodo consentito;

e) mancata comunicazione dell'apertura di una filiale;

f) gravi irregolarità accertate circa l'adempimento degli obblighi connessi al rispetto del programma e del contratto di viaggio di cui al d.lgs. 206/2005.

2. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fissa il termine entro il quale il titolare deve provvedere alla regolarizzazione.

Art. 76.

(Revoca dell'autorizzazione)

1. La Provincia competente dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti soggettivi e professionali del titolare richiesti per il rilascio

dell'autorizzazione;

b) chiusura dell'agenzia per un periodo superiore a tre mesi;

c) mancato adempimento degli obblighi previsti nel provvedimento di sospensione di cui all'articolo 75.

2. La Provincia competente dispone la revoca della presa d'atto di inizio attività della filiale nel caso di assenza dei requisiti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c).

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E TURISMO IN FORMA NON PROFESSIONALE

Art. 77.

(Associazioni senza scopo di lucro)

1. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con rappresentanza sul territorio provinciale, iscritte all'elenco provinciale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), svolgono, in conformità alla normativa vigente in materia, le attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni esclusivamente a favore dei propri associati.

2. L'iscrizione all'elenco provinciale è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa di garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli associati, in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni per un massimale minimo di due milioni di euro. La Giunta regionale aggiorna ogni tre anni i massimali minimi della polizza assicurativa.

3. Le associazioni di cui al comma 1 svolgono la propria attività nel rispetto delle norme del d.lgs. 206/2005 e della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio approvata con l. 1084/1977.

4. Le associazioni iscritte nell'elenco provinciale indicano, con apposita insegna posta all'ingresso degli uffici, che le attività organizzate sono riservate esclusivamente agli associati.

5. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura sono redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo 88 del d.lgs. 206/2005 e sono diffusi esclusivamente in ambito associativo.

6. La Provincia competente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 79, provvede a cancellare l'associazione dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g) in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reinscrizione a tale elenco non può avvenire prima di un anno.

7. La Giunta regionale stabilisce i criteri e i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g).

Art. 78.

(Organizzazione di viaggi esercitata in forma occasionale)

1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità

politiche, culturali, religiose, sportive, sociali ed ambientali possono occasionalmente effettuare, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, gite di durata non superiore a un giorno. Ciascuna gita è effettuata previa stipulazione di una polizza assicurativa per un massimale minimo di due milioni di euro. La Giunta regionale aggiorna ogni tre anni i massimali minimi della polizza assicurativa.

2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 22, possono organizzare, a favore di soggetti diversamente abili, viaggi di durata non superiore a cinque giorni. Ciascun viaggio è effettuato previa stipulazione di una polizza assicurativa per un massimale minimo di due milioni di euro. La Giunta regionale aggiorna ogni tre anni i massimali minimi della polizza assicurativa.

3. I soggetti organizzatori di cui ai commi 1 e 2 comunicano preventivamente alla Provincia competente le gite e i viaggi organizzati unitamente agli estremi della polizza assicurativa.

4. Le attività istituzionali svolte dagli enti locali in favore di anziani, minori e soggetti diversamente abili e i viaggi e soggiorni di durata non superiore alle quarantotto ore, organizzati dagli istituti scolastici nell'ambito della programmazione annuale dell'attività didattica, non sono soggette alla preventiva comunicazione alla Provincia competente, fermo restando l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 1.

Art. 79.

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale, eccettuati i casi previsti dagli articoli 77 e 78, con ogni modalità o mezzo idoneo, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all'articolo 63, senza avere ottenuto le prescritte autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

2. Chiunque in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività diversa da quella di agenzia di viaggio e turismo intraprende o svolge, in forma continuativa od occasionale, le attività proprie dell'agenzia di viaggio e turismo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

3. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro che intraprendono o svolgono attività proprie dell'agenzia di viaggi e turismo senza il possesso dei requisiti o in violazione degli obblighi previsti dall'articolo 77, sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

4. L'agenzia di viaggio e turismo che utilizza o espone una denominazione diversa da quella autorizzata, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

5. L'agenzia di viaggio e turismo che pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con quanto disposto dall'articolo 88 del d.lgs. 206/2005 ovvero non rispetta il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

6. I soggetti di cui all'articolo 78 che svolgono attività propria delle agenzie di viaggio e turismo senza le prescritte autorizzazioni e in violazione degli obblighi previsti dallo stesso articolo 78 sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

7. La mancata comunicazione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

8. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dal Comune cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE DI CONGRESSI

Art. 80.

(Impresa professionale di congressi)

1. È impresa professionale di congressi l'attività di organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni congressuali, simposi, conferenze e convegni.

2. Le imprese professionali di congressi, nell'ambito delle attività di cui comma 1, possono fornire servizi di prenotazione alberghiera, di assistenza e di trasferimento da e per stazioni di partenza e arrivo di mezzi di trasporto, ad esclusivo favore dei partecipanti alle manifestazioni di cui al comma 1.

3. I requisiti e le modalità per l'esercizio dell'attività di organizzazione professionale di congressi sono disciplinati con regolamento regionale.

4. Le agenzie di viaggio e turismo, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale di cui al comma 3, possono svolgere l'attività di organizzazione professionale di congressi.

5. La Provincia competente istituisce e mantiene aggiornato l'elenco delle imprese professionali di congressi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h) secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui al comma 3.

TITOLO IV

PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 81.

(Professione turistica)

1. Per professione turistica si intende l'esercizio delle attività volte ad organizzare e svolgere i servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti, al fine di favorire la qualità dei servizi, la tutela dell'utente e la valorizzazione delle risorse turistiche.

2. Sono istituite le seguenti professioni turistiche:

a) guida turistica specializzata;

b) guida ambientale-escursionistica;

c) accompagnatore turistico.

3. L'esercizio della professione turistica è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 85.

4. Le professioni turistiche di cui al comma 2 sono esercitate, di norma, in forma autonoma.

5. È ricompresa tra le professioni turistiche anche la figura del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 72.

Art. 82.

(Guida turistica specializzata)

1. È guida turistica specializzata chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nella visita a monumenti, opere d'arte in qualsiasi forma esposte, musei, gallerie, scavi archeologici, ville, complessi architettonici, urbanistici, paesaggistici e a quant'altro è significativo della civiltà e della realtà sociale e produttiva della regione, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturalistiche, etnografiche e assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornendo ogni altra informazione socio-economica anche in una o più lingue estere.

Art. 83.

(Guida ambientale-escursionistica)

1. È guida ambientale-escursionistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi in escursioni, anche attraverso tracciati e sentieri prefissati, in ambienti montani, collinari, di pianura, acquatici e sotterranei, anche antropizzati, compresi parchi e aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e illustrando gli aspetti ambientali, naturalistici e antropologici del territorio.

2. Sono esclusi dall'ambito di competenza delle guide ambientali-escursionistiche i percorsi posti su terreni di elevata acclività innevati e rocciosi che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con l'utilizzo, per la progressione, di corda, piccozza e ramponi.

3. La professione di guida ambientale-escursionistica può essere articolata in profili professionali specialistici che si caratterizzano per il tipo di attività svolta, le tecniche, i mezzi di trasporto, le attrezzature utilizzate e le conoscenze professionali.

Art. 84.

(Accompagnatore turistico)

1. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma di viaggio assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sui luoghi di transito, anche in una o più lingue estere, al di fuori dell'ambito della specifica competenza della guida

turistica specializzata.

Art. 85.

(Abilitazione professionale)

1. L'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 81 si consegue mediante la frequenza di corsi di formazione professionale programmati dalle Province, in forma singola o associata, e a seguito del superamento dell'esame finale abilitante, ai sensi della normativa vigente in materia. Ai corsi di formazione possono partecipare soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente e della conoscenza di almeno una lingua straniera.

2. La Giunta regionale determina:

a) la definizione dei profili professionali, ivi compresi i profili professionali specialistici di cui all'articolo 83, comma 3 e dei relativi standard di competenza, in armonia con la programmazione dell'offerta formativa regionale;

b) gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai corsi formativi rispetto a quelli previsti al comma 1;

c) gli standard minimi qualitativi e quantitativi dei corsi formativi, anche con riferimento ai profili professionali specialistici;

d) le modalità di accertamento dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell'esame finale;

e) le modalità di accertamento per il riconoscimento e l'estensione dell'abilitazione di cui all'articolo 86.

3. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica specializzata ha validità per l'intero territorio regionale.

4. La Provincia, sulla base degli esiti dell'esame finale abilitante, rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 86.

(Riconoscimento e estensione dell'abilitazione)

1. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui all'articolo 81 possono conseguire l'abilitazione all'esercizio di un'altra professione turistica con procedura semplificata. La Provincia competente, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, dispone la realizzazione di interventi compensativi ed integrativi volti alla acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alle materie differenziali e il relativo accertamento. Con le medesime modalità le guide ambientali-escursionistiche possono acquisire le specializzazioni di cui all'articolo 83, comma 3.

2. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui agli articoli 82 e 83 conseguita in altra regione italiana e intendono iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i) ne fanno richiesta alla Provincia competente. La Provincia verifica l'equivalenza delle competenze e delle

conoscenze professionali necessarie per l'esercizio della professione e dispone interventi compensativi e integrativi e i relativi accertamenti finali secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Coloro che sono in possesso dei titoli professionali per l'esercizio delle professioni turistiche di cui agli articoli 82, 83 e 84 o equivalenti conseguiti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e intendono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i) ne fanno richiesta alla Provincia competente. La Provincia accerta l'equivalenza dei titoli ai sensi della normativa vigente e dispone interventi compensativi e integrativi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

4. I soggetti iscritti negli elenchi provinciali di cui all'articolo 87 possono estendere l'abilitazione all'uso di ulteriori lingue straniere previo accertamento da parte della Provincia competente della conoscenza delle lingue per le quali si richiede l'estensione.

Art. 87.

(Elenchi provinciali delle professioni turistiche)

1. L'iscrizione agli elenchi provinciali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i) delle professioni turistiche di cui all'articolo 81, comma 2 è subordinata:

a) all'abilitazione all'esercizio della professione conseguita ai sensi degli articoli 85 e 86;

b) alla elezione di domicilio professionale nella provincia;

c) alla idoneità psicofisica all'esercizio della professione;

d) alla assenza di condanne penali che comportano l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

e) alla stipula, per l'esercizio della professione di guida ambientale-escursionistica, di una polizza assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone che fruiscono della prestazione professionale. La Giunta regionale fissa i massimali minimi della polizza assicurativa e i relativi aggiornamenti triennali.

2. L'esercizio delle professioni turistiche di cui al comma 1 è subordinato all'iscrizione nel rispettivo elenco provinciale. Al momento dell'iscrizione la Provincia competente rilascia il tesserino personale di riconoscimento che deve essere visibile durante l'attività professionale.

3. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco provinciale gli interessati producono annualmente gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui al comma 1, lettera e) nonché il certificato di idoneità psicofisica.

4. È consentita l'iscrizione ad un solo elenco provinciale della medesima professione turistica.

5. La Provincia competente mantiene aggiornati gli elenchi delle professioni turistiche e li trasmette semestralmente alla Agenzia di promozione turistica e ai Servizi turistici associati di cui alla l.r. 3/1999.

Art. 88.

(Riqualificazione e aggiornamento professionale)

1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione agli elenchi provinciali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i) è obbligatoria la frequenza di appositi corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale ogni cinque anni organizzati dalle Province, in forma singola o associata, ai sensi della normativa vigente. Tali corsi si concludono con il rilascio, da parte della Provincia, di un attestato di frequenza.

2. Coloro che esercitano le professioni turistiche di cui all'articolo 81, impossibilitati a frequentare il corso di riqualificazione o di aggiornamento a causa di malattia o di altro comprovato motivo di forza maggiore, sono tenuti a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento.

3. La Giunta regionale, con l'atto di cui all'articolo 85, stabilisce gli standard formativi minimi qualitativi e quantitativi dei corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale, anche con riferimento ai profili professionali.

Art. 89.

(Sospensione e cancellazione dall'elenco)

1. La Provincia competente dispone la sospensione, fino ad un massimo di novanta giorni, dagli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i), in caso di perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. Qualora decorso tale termine permanga la causa che ha determinato la sospensione, la Provincia dispone la cancellazione dall'elenco.

2. La Provincia competente dispone la cancellazione dagli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i) in caso di mancata frequenza ai corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale di cui all'articolo 88.

Art. 90.

(Esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale)

1. Sono esentati dall'obbligo dell'abilitazione all'esercizio delle professioni prevista all'articolo 85 i seguenti soggetti:

a) l'associato ad una delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 77 che svolge, senza compenso e senza carattere di continuità, le attività di cui agli articoli 82, 83 e 84 esclusivamente in favore dei soci della associazione stessa;

b) chi svolge in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggio e turismo attività di accoglienza e accompagnamento da e per stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;

c) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono l'attività di cui all'articolo 82 per i propri studenti nell'ambito di attività didattiche che prevedono lezioni sui luoghi oggetto di studio;

d) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono l'attività di cui all'articolo 83 per i propri studenti nell'ambito di attività didattiche che

prevedono lezioni in ambiente naturale epigeo e ipogeo in luoghi in cui il pubblico accesso sia comunque regolamentato.

2. Sono esentate dall'obbligo dell'abilitazione all'esercizio della professione di cui all'articolo 82 le guide degli altri Stati membri dell'Unione europea che accompagnano gruppi di turisti nel corso di viaggi organizzati con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso in base al decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1995.

3. I Comuni, nell'esercizio della loro funzione di vigilanza e controllo, accertano le condizioni che determinano le esenzioni dall'obbligo della abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi del presente articolo.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono esibire, ai fini dell'accertamento di cui al comma 3 la documentazione comprovante l'esenzione.

Art. 91.

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche specializzate e le guide ambientali-escursionistiche, nell'esercizio della propria attività professionale, hanno diritto, ai sensi del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, all'ingresso gratuito durante le ore di apertura al pubblico in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà dello Stato, della Regione e degli enti locali.

Art. 92.

(Tariffe)

1. Le guide turistiche specializzate e le guide ambientali-escursionistiche, anche attraverso le associazioni di categoria, comunicano, solo al fine dell'informazione turistica, entro il 1 ottobre di ogni anno, alla Provincia competente, le tariffe che intendono praticare nell'anno successivo.

Art. 93.

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 81 senza la prescritta abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.

2. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 81 senza la preventiva iscrizione agli elenchi provinciali di cui agli articoli 74 e 87, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.

3. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui agli articoli 82, 83 e 84 in una lingua straniera per la quale non è abilitato, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

4. Chiunque svolge le attività di cui all'articolo 90 privo della documentazione attestante il diritto all'esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

5. Chiunque applica tariffe superiori a quelle comunicate ai sensi dell'articolo 92 o

comunque pubblicizzate è soggetto alla sanzione amministrativa a euro 500,00 a euro 1.000,00.

6. Chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 81 senza la prescritta abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

7. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dal Comune cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO V

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLA RICETTIVITÀ TURISTICA

Art. 94.

(Finanziamenti per la ricettività)

1. Le Province, al fine di consentire il miglioramento dell'offerta ricettiva e l'adeguamento delle aziende ricettive in attività ai requisiti di classificazione previsti dalla presente legge, dispongono la concessione delle provvidenze finanziarie di cui all'articolo 97 a favore dei titolari o gestori di imprese turistiche private singole o associate.

Art. 95.

(Interventi ammessi a finanziamento)

1. Le Province concedono le provvidenze di cui all'articolo 94 per gli interventi e nel rispetto delle priorità di seguito indicate:

- a) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive alberghiere in attività;
- b) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive in attività, extralberghiere e all'aria aperta;
- c) acquisto e ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di immobili esistenti già adibiti ad attività ricettiva alberghiera;
- d) acquisto, recupero e restauro di edifici di particolare interesse storico, artistico o ambientale per la realizzazione di strutture alberghiere, delle residenze d'epoca di cui all'articolo 44 e delle forme di ricettività di cui agli articoli 46 e 47;
- e) acquisto e ristrutturazione di immobili esistenti da destinare ad attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta.

Art. 96.

(Interventi ammissibili)

1. Gli interventi di cui all'articolo 95 sono quelli ritenuti utili alla qualificazione dell'offerta ricettiva, inclusi quelli concernenti l'arredamento, la realizzazione di strutture congressuali, sportivo – ricreative, di ristoro, annesse alla ricettività, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 97.
(Provvidenze)

1. La Provincia competente, per le iniziative previste all'articolo 95, concede il concorso sugli interessi, da corrispondere in forma attualizzata, su mutui concessi, a condizioni liberamente concordate tra le parti, per importi fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore degli Istituti bancari convenzionati, nella misura di quattro punti del tasso di riferimento stabilito dal Ministero competente.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche su mutui contratti con Istituti bancari, a condizioni liberamente concordate tra le parti, a valere su fondi BEI o altri fondi in valuta estera. Il tasso da prendere a riferimento per le operazioni in valuta estera è pari al tasso della raccolta, oltre la maggiorazione forfettaria determinata periodicamente dal Ministro competente con proprio decreto.

3. Il concorso è corrisposto nel rispetto dei limiti minimi di tasso agevolato, fissato dallo Stato ai sensi dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a carico dei soggetti beneficiari.

4. Sono ammesse ai benefici di cui al presente Titolo anche le operazioni di rinegoziazione di mutui già contratti, ordinari o in valuta, sempre che dagli stessi risulti la destinazione di cui all'articolo 95.

5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese.

Art. 98.
(Convenzioni)

1. Le Province, per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 97, stipulano un'unica convenzione con gli istituti di credito che prevede, in particolare:

- a) le modalità di erogazione dei finanziamenti, del pagamento da parte dei beneficiari, nonché il termine entro cui l'Istituto di credito perviene alla stipula del contratto di mutuo;
- b) la durata massima del mutuo, che non può eccedere i venti anni;
- c) la durata massima dell'eventuale preammortamento.

Art. 99.
(Vincolo di destinazione)

1. Gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi di cui al presente Titolo sono soggetti al vincolo di destinazione per l'intera durata del mutuo desumibile dal provvedimento di concessione; tale obbligo costituisce oggetto di apposita clausola da inserire nel contratto di mutuo e deve essere trascritta, a cura dell'Istituto mutuante, presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.

2. La Provincia competente può autorizzare la cancellazione del vincolo di cui al comma 1, su specifica istanza del titolare, quando sia stata accertata la sopravvenuta

impossibilità o non convenienza economico-produttiva della destinazione, subordinando la cancellazione alla estinzione totale e anticipata del residuo debito.

3. La Provincia competente, nell'ipotesi di cui al comma 2, dispone la revoca del beneficio, subordinandola alla rivalutazione delle restituende somme percepite in forma attualizzata.

Art. 100.

(Riparto stanziamenti)

1. La Giunta regionale ripartisce, di norma, i fondi stanziati per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 97 nella misura del settanta per cento per la provincia di Perugia e del trenta per cento per la provincia di Terni.

2. La Giunta regionale, in caso di persistente inutilizzazione da parte di una delle Province dei fondi assegnati, è autorizzata a modificare le percentuali di riparto nelle successive annualità.

Art. 101.

(Accreditamento dei fondi)

1. La Giunta regionale eroga i fondi a seguito di apposita richiesta presentata dalle Province entro il 30 novembre di ogni anno nei limiti degli stanziamenti regionali di bilancio.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 102.

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti all'articolo 2 comma 1 lettera a) si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, che assume la nuova denominazione "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo" (cap. 5350).

2. Per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 6 si provvede con gli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 02.1.005 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Amministrazione del personale e servizi comuni" (cap. 560).

3. Per il finanziamento degli interventi previsti all'articolo 7 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo" (cap. 5300 di nuova istituzione).

4. Per il finanziamento degli interventi previsti all'articolo 9 comma 4 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo" (cap. 5310 di nuova istituzione) con le risorse all'uopo destinate ai sensi della presente legge.

5. Per il finanziamento degli oneri previsti all'articolo 11 comma 3 si provvede con

imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo” (cap. 5302).

6. Per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 13 comma 4 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo” (capp. 5303 e 5304).

7. Al finanziamento degli oneri del personale previsti all’articolo 19 comma 1 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo” (cap. 5305 di nuova istituzione).

8. Per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 97 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.2.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Attività di sostegno alle imprese e operatori turistici” (cap. 9281).

9. Al finanziamento degli oneri conseguenti al trasferimento delle funzioni e compiti di cui all’articolo 107 si fa fronte con le risorse stanziare ai sensi della legge regionale 2 marzo 1999 n. 3 nell’unità previsionale di base 02.1.001 denominata “Relazioni istituzionali” (cap. 716/1021 - 716/1022 – 717/1021 – 717/1022) del bilancio di previsione con le modalità ed i criteri previsti agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 .

10. Per l’esercizio 2007 al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 si provvede con le risorse disponibili nelle unità previsionali di base 09.1.001 e 09.2.002 per il finanziamento delle leggi regionali 19 novembre 2001, n. 29 (capp. 5302-5303-5304-5350) e 12 settembre 1994 n. 33 (cap. 9281).

11. Per l’esercizio 2007 al finanziamento degli oneri di cui al comma 7 si provvede con le risorse disponibili nella unità previsionale di base 02.1.005 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Amministrazione del personale e servizi comuni” (cap. 269).

12. Per gli anni 2008 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

13. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 103.

(Strutture ricettive agrituristiche)

1. Le strutture ricettive agrituristiche che esercitano attività di ricezione e ospitalità ai sensi della l.r. 28/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono assimilate agli esercizi ricettivi extralberghieri di cui all’articolo 29.

2. I requisiti strutturali e igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature utilizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, i servizi erogati nonché la capacità ricettiva massima delle strutture ricettive agrituristiche, sono definiti dalla l.r. 28/1997 e

successive modificazioni e integrazioni.

3. Alle strutture ricettive agrituristiche si applicano, per quanto non disciplinato dalla normativa speciale in materia di agriturismo, le disposizioni della presente legge e dei relativi atti di attuazione.

Art. 104.

(Potere sostitutivo)

1. La Giunta regionale, in caso di accertata inadempienza da parte delle Province e dei Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite dalla presente legge, diffida l'ente inadempiente a provvedere nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della diffida.

2. La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, esercita il potere sostitutivo anche mediante la nomina di un commissario ad acta per l'adozione degli atti necessari.

3. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale gli atti relativi all'esercizio del potere sostitutivo.

Art. 105.

(Concessione di benefici)

1. La concessione di qualsiasi beneficio pubblico ad imprese turistiche è subordinata al rispetto da parte delle stesse imprese dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e delle norme previdenziali, contributive e fiscali.

Art. 106.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti relativi alla valorizzazione delle risorse turistiche dell'Umbria ed alla qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza.

2. La Giunta regionale trasmette, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Consiglio regionale una relazione contenente:

a) l'elenco delle aziende ricettive ammesse a finanziamento, con l'indicazione delle priorità di cui all'articolo 95, la natura e l'importo dei lavori ammessi a contributo, l'ammontare del mutuo concesso a ciascun beneficiario ed i provvedimenti amministrativi adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 99;

b) gli esiti dell'attività di vigilanza e di controllo svolta dai Comuni sulle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e le professioni turistiche;

c) i contributi erogati dalle Province alle associazioni Pro- loco.

3. Ogni due anni, entro il 31 gennaio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione documentata sui seguenti aspetti:

a) esiti delle attività e delle iniziative promozionali e loro ricadute sui flussi turistici;

b) esiti del monitoraggio svolto dalla Commissione per la promozione della qualità, e iniziative intraprese per la qualità dell'accoglienza e il miglioramento dell'offerta turistica.

4. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.

Art. 107.

(Norme transitorie e finali)

1. Il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle Province e ai Comuni, singoli e associati, nonché il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali avvengono secondo gli strumenti e le procedure di raccordo e di concertazione, nonché con le modalità ed i criteri previsti dalla normativa regionale vigente. Fino all'effettivo trasferimento delle funzioni, i procedimenti relativi alle strutture ricettive, alle professioni turistiche e alle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale e non professionale, sono portati a compimento ai sensi delle norme abrogate dalla presente legge, recanti la disciplina delle rispettive materie.
2. Ai Sistemi turistici locali, riconosciuti ai sensi del regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6, sono erogati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, i finanziamenti assegnati ai sensi dell'articolo 8 del r.r. 6/2002 finalizzati all'attuazione dei programmi approvati dalla Giunta regionale entro il 31 luglio 2005.
3. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, conferisce l'incarico di Amministratore unico dell'Agenzia di promozione turistica.
4. L'Amministratore unico dell'Agenzia di promozione turistica adotta le norme regolamentari interne di cui all'articolo 16, comma 5, lettera a), entro centoventi giorni dalla data dell'insediamento.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'acquisizione delle designazioni di cui all'articolo 17, comma 1, per la costituzione del Comitato di concertazione dell'Agenzia di promozione turistica.
6. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia di promozione turistica nominato ai sensi della l.r. 29/2001, rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.
7. Le country house – residenze di campagna, le case e appartamenti per vacanze, le residenze d'epoca e gli esercizi di affittacamere autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare l'attività anche in deroga ai criteri fissati dalla presente legge.
8. Le strutture per le quali è stato richiesto, prima dell'entrata in vigore della presente legge, il titolo abilitativo per la realizzazione di una country house - residenza di campagna possono derogare a quanto previsto all'articolo 30, relativamente al requisito del numero minimo di quattordici posti letto.
9. Le strutture per le quali è stato richiesto il titolo abilitativo per la realizzazione di

case e appartamenti per vacanze e residenze d'epoca prima dell'entrata in vigore della presente legge, applicano la normativa regionale vigente in materia all'entrata in vigore della presente legge.

10. La validità della classificazione concernente le strutture ricettive di cui all'articolo 49 decorre dal 1 gennaio 2006.

11. Le strutture ricettive autorizzate all'esercizio dell'attività al momento dell'entrata in vigore della presente legge comunicano al Comune competente la stipula della polizza di responsabilità civile di cui all'articolo 52, comma 2, lettera d) entro il 31 dicembre 2007.

12. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali iscritte all'elenco regionale sono iscritte d'ufficio all'elenco provinciale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f) al momento della sua istituzione, in base all'appartenenza territoriale.

13. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro iscritte all'elenco regionale sono iscritte d'ufficio all'elenco provinciale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g) al momento della sua istituzione, in base alla rappresentanza sul territorio provinciale.

14. Le guide turistiche iscritte all'elenco regionale sono iscritte d'ufficio all'elenco provinciale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i) al momento della sua istituzione, in base al domicilio professionale.

15. Gli accompagnatori turistici e i direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo iscritti all'elenco regionale sono iscritti d'ufficio all'elenco provinciale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i) al momento della sua istituzione, in base al domicilio professionale.

16. Le guide escursionistiche, iscritte all'elenco regionale sono iscritte d'ufficio all'elenco provinciale delle guide ambientali escursionistiche di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i) al momento della sua istituzione, in base al domicilio professionale.

17. Le guide speleologiche ed equestri iscritte agli elenchi regionali delle rispettive professioni sono iscritte d'ufficio all'elenco provinciale delle guide ambientali-escursionistiche di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i) al momento della sua istituzione, con l'indicazione delle relative specializzazioni e in base al domicilio professionale.

18. Gli interpreti turistici, i direttori d'albergo, gli organizzatori professionali di congressi e gli animatori turistici abilitati ai sensi della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'articolo 81, con le modalità previste all'articolo 86, comma 1.

19. Le strutture ricettive di cui al Titolo II adeguano le proprie strutture, i servizi e le attrezzature ai requisiti fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, entro il 31 dicembre 2010.

20. La Giunta regionale è autorizzata a modificare con propria deliberazione, acquisito il parere della Commissione Consiliare competente per materia, le tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, e O, allegate alla presente legge.

21. Gli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, banditi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento ai sensi della normativa regionale vigente in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 108.

(Norme regolamentari e atti di indirizzo e coordinamento)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari di cui all'articolo 6, comma 5.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari per la disciplina dell'Osservatorio regionale sul turismo di cui all'articolo 7.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari di cui all'articolo 80, comma 3.

4. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti di cui agli articoli seguenti:

a) articolo 2, comma 1, lettere d), e), g);

b) articolo 4, comma 2, lettere e) e f);

c) articolo 23, comma 7;

d) articolo 42, comma 2;

e) articolo 65, comma 2;

f) articolo 66, comma 4;

g) articolo 77, comma 7;

h) articolo 85, comma 2;

i) articolo 86, commi 1, 2 e 3;

l) articolo 87, comma 1, lettera e).

5. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta atti di indirizzo relativi alle modalità di tenuta e all'aggiornamento degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3 e all'articolo 4, comma 2, lettera d).

Art. 109.

(Abrogazione di norme)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con la presente legge. Sono abrogate, in particolare, le seguenti leggi:

- a) legge regionale 19 luglio 1972, n. 7;
- b) legge regionale 15 dicembre 1972, n. 28;
- c) legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10;
- d) legge regionale 28 gennaio 1974, n. 12;
- e) legge regionale 21 maggio 1974, n. 33;
- f) legge regionale 14 agosto 1974, n. 48;
- g) legge regionale 7 gennaio 1975, n. 2;
- h) legge regionale 25 giugno 1976, n. 25;
- i) legge regionale 11 marzo 1977, n. 14;
- l) legge regionale 27 giugno 1977, n. 30;
- m) legge regionale 17 gennaio 1978, n. 2;
- n) legge regionale 9 marzo 1979, n. 10;
- o) legge regionale 22 giugno 1979, n. 32;
- p) legge regionale 19 dicembre 1979, n. 67;
- q) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 73;
- r) legge regionale 26 febbraio 1981, n. 13;
- s) articoli 10 e 11 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33;
- t) legge regionale 12 agosto 1981, n. 54;
- u) legge regionale 18 dicembre 1981, n. 81;
- v) legge regionale 2 aprile 1982, n. 13;
- z) legge regionale 14 agosto 1986, n. 36;
- aa) legge regionale 13 aprile 1987, n. 20;
- bb) articoli 14 e 15 della legge regionale 14 aprile 1987, n. 23;
- cc) legge regionale 4 luglio 1988, n. 19;
- dd) legge regionale 30 agosto 1988, n. 34;
- ee) legge regionale 14 novembre 1988, n. 43;

- ff) legge regionale 18 gennaio 1989, n. 4;
- gg) legge regionale 18 aprile 1989, n. 11;
- hh) legge regionale 22 giugno 1989, n. 18;
- ii) legge regionale 22 giugno 1989, n. 19;
- ll) legge regionale 22 giugno 1989, n. 20;
- mm) legge regionale 4 aprile 1990, n. 13;
- nn) legge regionale 12 dicembre 1990, n. 44;
- oo) legge regionale 27 gennaio 1993, n. 4;
- pp) legge regionale 22 febbraio 1994, n. 3;
- qq) legge regionale 14 marzo 1994, n. 8;
- rr) legge regionale 12 settembre 1994, n. 33;
- ss) legge regionale 1 aprile 1996, n. 8;
- tt) legge regionale 6 agosto 1997, n. 25 ad eccezione del comma 5 dell'articolo 4;
- uu) legge regionale 29 ottobre 1997, n. 32;
- vv) legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5;
- zz) legge regionale 5 marzo 1999, n. 4;
- aaa) legge regionale 5 marzo 1999, n. 5;
- bbb) legge regionale 5 marzo 1999, n. 6;
- ccc) legge regionale 27 ottobre 1999, n. 27;
- ddd) legge regionale 21 gennaio 2000, n. 8;
- eee) legge regionale 31 marzo 2000, n. 33;
- fff) legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2;
- ggg) legge regionale 19 novembre 2001, n. 29;
- hhh) legge regionale 29 ottobre 2003, n. 19.

2. Sono e restano abrogate le seguenti leggi:

- a) legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5;

- b) legge regionale 17 agosto 1974, n. 51;
- c) legge regionale 29 novembre 1974, n. 63;
- d) legge regionale 26 maggio 1975, n. 35;
- e) legge regionale 22 febbraio 1977, n. 13;
- f) legge regionale 3 novembre 1978, n. 64;
- g) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 69;
- h) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 71;
- i) legge regionale 20 febbraio 1984, n. 7;
- l) legge regionale 11 maggio 1984, n. 28.

3. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

- a) regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21;
- b) regolamento regionale 1 marzo 1999, n. 2;
- c) regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6;
- d) regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 11.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, addì 27 dicembre 2006

LORENZETTI

APPENDICE AL TESTO

«TABELLA A (Art. 27): REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI ALBERGHIERI (ALBERGHI, MOTELS, ALBERGHI RESIDENZIALI, ALBERGHI DIFFUSI, VILLAGGI-ALBERGO E BEAUTY-FARM).»

«TABELLA B (Art. 38): REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE COUNTRY-HOUSE.»

«TABELLA C (Art. 38): REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI DI CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE.»

«TABELLA D (Art. 38): REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE CASE PER FERIE E DELLE CASE RELIGIOSE DI OSPITALITÀ.»

«TABELLA E (Art. 38): REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI OSTELETTI PER LA GIOVENTU' E DEI KINDERHEIMER.»

«TABELLA F (Art. 38): REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFUGI ESCURSIONISTICI.»

«TABELLA G (Art. 41): REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI.»

«TABELLA H (Art. 41): REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI VILLAGGI TURISTICI.»

«TABELLA I (Art. 41): REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CAMPING-VILLAGE.»

«TABELLA L (Art. 44): REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RESIDENZE D'EPOCA IN FORMA IMPRENDITORIALE.»

«TABELLA M (Artt. 46 - 47):

1) REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI DI AFFITTACAMERE (CAMERE MOBILIATE) E DI BED AND BREAKFAST.

2) REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI DI AFFITTACAMERE (APPARTAMENTI MOBILIATI).»

«TABELLA N (Art. 60): DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI DEI SEGUENTI ESERCIZI RICETTIVI: ALBERGHI, MOTELS, VILLAGGI-ALBERGO, ALBERGHI RESIDENZIALI, BEAUTY-FARM, ALBERGHI DIFFUSI E RESIDENZE D'EPOCA GESTITE IN FORMA IMPRENDITORIALE.»

«TABELLA O (Art. 60): DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI DEGLI ESERCIZI RICETTIVI EXTRA-ALBERGHIERI E ALL'ARIA APERTA.»

NOTE

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

– di iniziativa della Giunta regionale su proposta della Presidente Lorenzetti, deliberazione 29 luglio 2005, n. 1310, atto consiliare n. 115 (VIII^a Legislatura), successivamente modificata ed integrata con deliberazione n. 982 del 7 giugno 2006, atto consiliare n. 115/BIS (VIII^a Legislatura).

– Atti assegnati, per il parere alle Commissioni consiliari permanenti II^a “Attività economiche - assetto e utilizzazione del territorio - ambiente e infrastrutture –

formazione professionale”, in sede referente e I^a “Affari istituzionali – programmazione – bilancio – finanze e patrimonio – organizzazione e personale – enti locali”, in sede consultiva, rispettivamente il 6 settembre 2005 e 19 giugno 2006.

– Effettuate, in data 17 luglio 2006, due audizioni con i soggetti istituzionali e con le Associazioni di settore.

– La II^a Commissione consiliare permanente ha deciso di proporre la modifica del titolo come segue: “Legislazione turistica regionale”.

– Testo licenziato dalla II^a Commissione consiliare permanente il 30 novembre 2006, con parere e relazioni illustrate oralmente dal Presidente Tomassoni per la maggioranza e dal Vice Presidente Spadoni Urbani per la minoranza, con il parere consultivo della I^a Commissione consiliare permanente in data 29 novembre 2006 e con il parere del Consiglio delle Autonomie Locali in data 25 maggio 2006 (Atto n. 115/TER).

– Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 19 dicembre 2006, deliberazione n. 110.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Relazioni con il Consiglio regionale – Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti – B.U.R. e Sistema Archivistico – Sezione Promulgazione leggi, emanazione regolamenti e decreti, relazioni con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

Nota all’art. 1, comma 1:

– La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria”, è pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17.

Nota all’art. 5, comma 1:

– Il testo dell’art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:

«Art. 5.

Concertazione e partenariato istituzionale e sociale.

1. La Giunta regionale promuove le più ampie forme di concertazione-partenariato istituzionale e sociale ai fini della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale.

2. Il partenariato sociale si attua, anche con riferimento a esperienze nazionali e comunitarie, attraverso l’istituzione di un tavolo di concertazione a cui partecipano i soggetti indicati all’articolo 4, comma 1. Entro tre mesi dall’inizio di ogni legislatura, la

Giunta regionale definisce la composizione del tavolo di concertazione e gli ambiti di attività. Le specifiche sessioni di concertazione vengono precisate d'intesa con le rappresentanze economico-sociali all'inizio di ogni anno. La Giunta regionale, nella definizione delle regole di selezione dei partecipanti, si ispira ai criteri del pluralismo delle istanze, della rappresentatività generale dei soggetti, della specifica competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di esame partenariale.

3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli Enti locali, attraverso le conferenze partecipative sugli atti di programmazione regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, e con riferimento all'attività del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 15 della medesima legge.

4. Gli altri interlocutori regionali, nazionali e comunitari, di cui all'articolo 4, comma 2, possono essere chiamati a partecipare alle sessioni di partenariato sociale ed istituzionale di cui al presente articolo in ragione delle loro competenze di istituto o con riferimento a specifiche normative.

5. La Giunta regionale attua e promuove la più ampia partecipazione alle istanze di concertazione e partenariato promosse dal Governo e dalle istituzioni dell'Unione Europea. Nell'ambito di tale attività, la Giunta regionale cura i collegamenti con le altre Regioni ai fini della proposizione di istanze e programmi comuni.».

Nota all'art. 6, comma 4:

– La legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, recante “Disciplina delle attività agrituristiche” (pubblicata nel B.U.R. 20 agosto 1997, n. 39), è stata modificata ed integrata con legge regionale 12 agosto 1998, n. 31 (in B.U.R. 18 agosto 1998, n. 51), con legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37 (in B.U.R. 22 dicembre 1999, n. 67) e con legge regionale 16 luglio 2001, n. 18 (in B.U.R. 25 luglio 2001, n. 36). Si riporta il testo dell'art. 14:

«Art. 14

Autorità per il riconoscimento della qualità.

1. È istituita dalla Giunta regionale l'Autorità per il riconoscimento della qualità delle aziende agrituristiche. L'Autorità è costituita:

- a) da un esperto in materia agrituristica, esterno all'amministrazione regionale;
- b) da un funzionario regionale appartenente alla struttura operante in materia di turismo;
- c) da un funzionario regionale competente in materia di agricoltura che svolge anche le funzioni di segretario.

2. L'Autorità è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale e dura in carica tre anni.

3. L'Autorità svolge i seguenti compiti:

- a) provvede, ai fini dell'iscrizione nell'albo regionale, all'accertamento ed alla valutazione dei requisiti di cui al comma 2, dell'art. 13;

b) dispone o nega, conseguentemente a quanto previsto dalla precedente lett. a), l'iscrizione delle aziende agrituristiche nell'albo regionale;

c) provvede almeno ogni tre anni alla verifica dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 13 disponendo la cancellazione dall'albo delle aziende agrituristiche qualora non sussistano più le condizioni che ne avevano consentito l'iscrizione.

4. L'elenco delle aziende iscritte all'albo per la tutela della qualità e le cancellazioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. All'esperto esterno all'amministrazione regionale di cui al precedente comma 1, è corrisposta per ciascuna pratica evasa relativa all'iscrizione all'albo, una indennità di lire 100.000, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di missione, nella misura prevista per i dirigenti regionali.».

Nota all'art. 8, comma 1:

– Il testo dell'art. 39, comma 3, della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" (in B.U.R. 10 marzo 1999, n. 15), come modificato dall'art. 12 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 (in E.S. al B.U.R. 16 marzo 2000, n. 19), è il seguente:

«Art. 39.

Trasferimento funzioni dei servizi turistici territoriali.

Omissis.

3. I comuni, già ricompresi negli ambiti operativi dei servizi turistici territoriali - IAT, si associano secondo le forme previste dal Capo VIII della L. 8 giugno 1990, n. 142, per l'organizzazione e la gestione dei servizi turistici locali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Omissis.».

Note all'art. 13, commi 1 e 2:

– La legge regionale 19 novembre 2001, n. 29, recante "Disciplina dell'organizzazione turistica regionale", è pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 28 novembre 2001, n. 58.

– Il testo dell'art. 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, recante "Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale" (in S.O. n. 2 al B.U.R. 9 febbraio 2005, n. 6), è il seguente:

«Art. 13.

Autonomia delle Agenzie regionali.

1. Le Agenzie regionali aventi carattere strumentale, per la gestione unitaria delle funzioni regionali attribuite, sono dotate di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria. Le Agenzie regionali esercitano le attività di propria

competenza ai sensi delle singole discipline normative, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e dell'ordinamento contabile regionale.

2. Le Agenzie di cui al comma 1 dispongono di proprio personale ovvero di personale trasferito o comandato dalla Regione o da altre amministrazioni pubbliche.

3. Nel caso in cui venga operata con legge regionale la riforma dell'assetto istituzionale delle Agenzie di cui al comma 1, il personale trasferito dalla Regione non può utilizzabile presso le strutture stesse, rientra, a domanda, nell'organico regionale. I criteri per la sua assegnazione sono definiti nell'ambito della contrattazione decentrata dell'Ente.

4. La Giunta regionale, ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, effettua annualmente un monitoraggio sull'andamento complessivo delle politiche organizzative e di gestione del personale assegnato alle Agenzie di cui al comma 1, in concomitanza con la definizione delle risorse finanziarie assegnate.

5. Le disposizioni contenute nella legge regionale 11 novembre 1983, n. 43 e successive modificazioni sono applicate anche al personale regionale trasferito secondo le modalità contenute nelle singole discipline normative presso aziende e agenzie regionali e presso gli altri enti di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.».

Nota all'art. 14, comma 2:

– Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legge 12 marzo 2005, n. 35, recante “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, (in G.U. 16 marzo 2005, n. 62) convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80 (in G.U. 14 maggio 2005, n. 111):

«Art. 12.

Rafforzamento e rilancio del settore turistico.

1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato nazionale per il turismo con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l'attività dell'Agenzia nazionale del turismo di cui al comma 2. Fanno parte del Comitato: i Ministri e Vice Ministri, indicati nel citato decreto, ed il sottosegretario con delega al turismo; il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; il coordinatore degli assessori regionali al turismo; quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, nel numero massimo di tre, e un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo modalità indicate nel citato decreto.

2. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) è trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia», sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive.

3. L'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.

4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT, che prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del decreto previsto dal comma 7.

5. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:

a) contributi dello Stato;

b) contributi delle regioni;

c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;

d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonché dalle attività di cui al comma 8, al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata;

e) contribuzioni diverse.

6. Per l'anno 2005, all'ENIT è concesso il contributo straordinario di 20 milioni di euro.

7. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle associazioni di categoria e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale.

8. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo, sulla rete Internet, già avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell'iniziativa, alla gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle modalità e degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia, con il Ministero delle attività produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e

alla promozione turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali.

8-bis. Il Ministero delle attività produttive si avvale di ENIT - Agenzia nazionale per il turismo e delle società da essa controllate per le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il Ministro delle attività produttive può assegnare direttamente ad ENIT - Agenzia nazionale per il turismo ed alle società da essa controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.

9. Al finanziamento dell'iniziativa di cui al comma 8 sono destinate anche le somme già assegnate al progetto Scegli Italia con D.M. 28 maggio 2004 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2004, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di cui all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché gli eventuali proventi derivanti da forme private di finanziamento e dallo sfruttamento economico della piattaforma tecnologica.

10. È autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al progetto Scegli Italia.

11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».

Nota all'art. 16, comma 5, lett. c):

– Per l'art. 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 si vedano le note all'art. 13, commi 1 e 2.

Nota all'art. 33, comma 3:

– La legge 20 maggio 1985, n. 222, recante “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 3 giugno 1985, n. 129.

Nota all'art. 43, comma 2:

– Si riporta il testo dell'art. 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada” (in S.O. alla G.U. 18 maggio 1992, n. 114):

«Art. 185.

Circolazione e sosta delle auto-caravan.

Omissis.

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e

nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.

Omissis.».

Nota all'art. 44, comma 1:

– Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” (in S.O. alla G.U. 24 febbraio 2004, n. 45):

«Art. 13.

Dichiarazione dell'interesse culturale.

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».

Nota all'art. 52, comma 6:

– Si riporta il testo dell'art. 19, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (in G.U. 18 agosto 1990, n. 192), modificato ed integrato dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 1993, n. 303), dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21.02.2005, n. 42) e con decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. alla G.U. 14 maggio 2005, n. 111):

«Art. 19.

Dichiarazione di inizio attività.

Omissis.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge

prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

Omissis.».

Note all'art. 63, comma 2:

– La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 17 febbraio 1978, n. 48.

– Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 8 ottobre 2005, n. 235.

Nota all'art. 65, comma 1, lett. b):

– Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, recante “Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 12 dicembre 1991, n. 291):

«Art. 4.

Capacità professionale.

1. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, richieste per l'accesso alle attività di cui al presente decreto, o per l'esercizio delle stesse, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio, in un altro Stato membro, delle attività di cui all'art. 2, comma 1.

2. La certificazione deve essere rilasciata dall'autorità od organismo competente dello Stato membro di origine o provenienza e deve, comunque, comprovare che l'attività è stata prestata:

a) per sei anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo;

b) ovvero:

per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

per quattro anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di

almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

c) per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver svolto a titolo dipendente l'attività in oggetto presso un'agenzia di viaggio per almeno cinque anni;

d) ovvero:

per cinque anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un'agenzia di viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente; per sei anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un'agenzia di viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

3. Nei casi previsti alle lettere a) e c) del comma 2 l'attività non può essere stata interrotta da oltre dieci anni alla data del deposito della domanda.

4. Sono fatte salve le disposizioni che subordinino l'accesso a taluna delle attività di cui al presente decreto al suo previo esercizio nello stesso ramo di attività che l'interessato intende esercitare, ovvero al possesso della relativa, specifica formazione professionale.».

Nota all'art. 68, comma 2:

– Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42), è stato modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137, recante “Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10” (in G.U. 17 giugno 2003, n. 138) e con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale” (in S.O. alla G.U. 16 maggio 2005, n. 112).

Nota all'art. 73:

– Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, si veda la nota all'art. 65, comma 1, lett. b).

Note all'art. 77, commi 3 e 5:

– Per la legge 27 dicembre 1977, n. 1084, si vedano le note all'art. 63, comma 2.

– Si riporta il testo dell'art. 88 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (si vedano le note all'art. 63, comma 2):

«Art. 88.

Opuscolo informativo.

1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:

- a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
- b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
- c) i pasti forniti;
- d) l'itinerario;
- e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
- f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
- g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
- h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.

2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.».

Note all'art. 78, comma 2:

– Il testo dell'art. 2 della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, recante “Disciplina del volontariato” (pubblicata nel B.U.R. 1 giugno 1994, n. 23), è il seguente:

«Art. 2.

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

1. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

2. Nel registro regionale sono iscritte, a domanda, le organizzazioni di volontariato che:

- abbiano la sede legale in un comune della Regione;
- esercitino le attività di cui all'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- risultino in possesso dei requisiti previsti all'art. 3.

3. Possono altresì essere iscritte le organizzazioni aventi sede legale in altra regione purché operanti nel territorio di uno o più comuni dell'Umbria con proprie autonome sezioni.

4. Il registro regionale è articolato in base alle attività svolte dalle organizzazioni nei seguenti settori:

- a) attività sociali;
- b) attività sanitarie;
- c) attività culturali ed artistiche;
- d) attività scientifiche;
- e) attività educative;
- f) attività sportive, ricreative e del tempo libero;
- g) attività turistico-naturali;
- h) attività di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale;
- i) attività di protezione civile.

Le organizzazioni sono iscritte in relazione al prevalente settore di intervento o iniziativa.

5. Le iscrizioni nel registro regionale sono pubblicate annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione delle variazioni intervenute nel corso dell'anno.».

– Il testo dell'art. 2 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 22, recante “Norme sull'associazionismo di promozione sociale” (pubblicata nel B.U.R. 24 novembre 2004, n. 50), è il seguente:

«Art. 2.

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

1. Presso la Giunta regionale è istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, al quale possono iscriversi:

- a) le associazioni a carattere regionale;
- b) le associazioni a carattere locale;
- c) le associazioni a carattere nazionale presenti nel territorio regionale;
- d) in apposita sezione, le associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale e presenti sul territorio regionale.

2. Per associazioni a carattere regionale si intendono quelle costituite e che svolgono attività in almeno quindici comuni della Regione.

3. Per associazioni a carattere locale si intendono quelle non ricomprese tra quelle del comma 2.

4. L'iscrizione al registro regionale è condizione per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 8 e per l'accesso agli interventi di sostegno previsti dalla presente legge e da altre leggi regionali nonché per l'accesso ad altri benefici regionali.

5. Nel registro regionale devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività. Nel registro devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

6. Il registro è pubblicato, entro il 31 marzo di ogni anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BURU).».

Nota all'art. 79, comma 5:

– Per il testo dell'art. 88 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si vedano le note all'art. 77, commi 3 e 5.

Nota all'art. 87, comma 5:

– Per la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, si veda la nota all'art. 8, comma 1.

Nota all'art. 90, comma 2:

– Il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, recante “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche”, è pubblicato nella G.U. 28 febbraio 1996, n. 49.

Nota all'art. 91:

– Il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante “Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato”, è pubblicato nella G.U. 12 febbraio 1998, n. 35.

Nota all'art. 97, comma 3:

– Si riporta il testo dell'art. 109 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”, (pubblicato nel S.O. alla G.U. 29 agosto 1977, n. 234):

«Art. 109.

Agevolazioni di credito.

Sono comprese fra le funzioni amministrative trasferite alle regioni nelle materie di cui al presente decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la

disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione. Resta ferma la competenza degli organi statali relativa all'ordinamento creditizio, agli istituti che esercitano il credito, alla determinazione dei tassi massimi praticabili dagli istituti.

La determinazione dei tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il trasferimento di funzioni di cui al primo comma comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati alla agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.».

Note all'art. 102, commi 9, 10 e 12:

- Per la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, si veda la nota all'art. 8, comma 1.
- Il testo degli artt. 17, 18 e 19 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, recante “Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e per l'organizzazione e l'esercizio delle stesse a livello locale. Modificazioni e integrazioni della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28”, (pubblicata nel B.U.R. 19 ottobre 1998, n. 63), come modificato ed integrato dalla legge regionale 14 maggio 2003, n. 9 (in B.U.R. 21 maggio 2003, n. 21), è il seguente:

«Art. 17.

Patrimonio.

1. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, utilizzati per le funzioni attribuite, sono trasferiti agli enti locali destinatari delle funzioni in misura corrispondente alle esigenze di esercizio delle stesse, senza vincolo di destinazione.

2. I beni immobili di proprietà della Regione, utilizzati per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate, sono assegnati in uso o in comodato agli enti esercitanti le funzioni in misura corrispondente alle esigenze di esercizio delle stesse.

2-bis. I beni mobili, ivi compresi i beni mobili registrati di proprietà della Regione, utilizzati per l'esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate sono trasferiti agli enti esercitanti le funzioni in misura corrispondente alle esigenze di esercizio delle stesse.

3. Il presidente della giunta regionale provvede con decreto, sulla base dei criteri definiti dalla giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, al trasferimento o all'assegnazione dei beni individuati con apposito inventario redatto dalla competente struttura regionale in contraddittorio con ciascun ente destinatario.

4. I decreti del presidente della giunta regionale che trasferiscono agli enti locali i beni in relazione alle funzioni attribuite, costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili.

5. Il conferimento agli enti locali dei beni regionali, ai sensi dei commi 1 e 2, comporta la successione degli stessi nei diritti e negli obblighi inerenti la loro gestione.

6. I documenti riguardanti i beni relativi alle funzioni conferite vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, agli enti territoriali competenti. Resta salva la facoltà dell'amministrazione regionale di chiedere ed ottenere la restituzione oppure la copia conforme di ogni documento consegnato.

6-bis. I beni di cui ai commi 1 e 2 sono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli oneri ed i pesi connessi e con le relative pertinenze.

6-ter. La gestione in uso o in comodato è disposta con atto che regola i rapporti finanziari con gli enti delegati o subdelegati connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle spese di gestione dei beni ceduti.

Art. 18

Trasferimento strutture organizzative e personale.

1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, determina le strutture organizzative ed il contingente organico di personale da trasferire o assegnare funzionalmente per lo svolgimento delle funzioni conferite, previo confronto ed esame con le organizzazioni sindacali.

2. La giunta regionale, sulla base delle predette determinazioni, stabilisce i piani di mobilità e l'elenco del personale regionale corrispondente, previo confronto ed esame dei criteri con le organizzazioni sindacali, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.

3. La giunta regionale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, tramite contrattazione con le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, stabilisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione al personale trasferito delle forme di incentivazione previste dalla normativa vigente, anche tramite ricorso agli stanziamenti previsti in bilancio per il fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi o ad altre autonome forme di stanziamento.

4. La giunta regionale provvede alla messa a disposizione del personale individuato negli elenchi di cui al comma 2 entro la data di effettivo esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

5. La giunta regionale provvede alla definitiva destinazione del personale agli enti locali entro i successivi sei mesi.

6. I posti relativi al contingente del personale trasferito sono portati in diminuzione della dotazione organica del personale della giunta regionale definita ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa agli interventi correttivi della finanza pubblica, e sono automaticamente soppressi all'atto del trasferimento del personale o al verificarsi, per qualsiasi causa, della vacanza degli stessi.

7. Gli enti locali di destinazione adeguano la propria pianta organica ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 e provvedono all'inquadramento nei propri ruoli del personale trasferito.

8. Il personale trasferito conserva la propria posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata.

9. Nel periodo intercorrente tra l'assegnazione del personale alle dipendenze funzionali degli enti locali e la definitiva destinazione, la Regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale stesso.

10. Fino alla definitiva destinazione agli enti locali, gli oneri relativi al personale, individuato con gli elenchi di cui al comma 2, sono a carico della Regione che vi provvede con lo stanziamento iscritto in un apposito capitolo di bilancio. Successivamente tali oneri sono periodicamente oggetto di revisione sulla base dei costi effettivamente sostenuti dagli enti locali per fare fronte alle spese relative alle funzioni trasferite.

11. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di trasferimento di personale è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti locali destinatari.

12. La Regione favorisce il processo di innovazione organizzativa e funzionale che si renda necessario in ragione del nuovo ruolo affidato alle strutture regionali, con particolare riferimento alle funzioni di indirizzo, direttiva, controllo e ispezione.

Art. 19

Finanziamento delle funzioni conferite.

1. Le funzioni conferite agli enti locali sono finanziate mediante l'attribuzione di risorse corrispondenti a quelle utilizzate dalla Regione per l'esercizio delle medesime prima del conferimento. Tali risorse sono determinate, quanto alla prima definizione degli oneri e ai criteri di adeguamento per i successivi esercizi finanziari, dalla giunta regionale sulla base dei criteri definiti previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

2. Alle spese occorrenti per le nuove funzioni conferite dalla legge regionale di attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i D.P.C.M. di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e ai sensi dell'articolo 7, del D.Lgs. n. 112 del 1998.

3. La Regione, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 2, provvede all'esercizio delle funzioni mantenute e a quelle conferite agli enti locali e corrisponde ai medesimi le somme occorrenti per l'esercizio delle stesse in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo esercizio. Al riguardo, si tiene conto di eventuali trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli enti locali con i D.P.C.M. di cui al comma 2.

4. Le somme destinate al finanziamento delle funzioni trasferite sono stanziare in specifici capitoli, rispettivamente per le province, i comuni, le comunità montane, e sono attribuite agli enti locali sulla base di parametri oggettivi senza vincolo di destinazione. La Regione può provvedere al finanziamento delle funzioni trasferite anche assegnando agli enti destinatari quote delle entrate tributarie proprie e devolute dallo Stato. Tali quote sono stabilite con legge regionale di bilancio.

5. Le somme destinate al finanziamento delle funzioni delegate o sub-delegate sono stanziare in appositi capitoli di bilancio regionale e sono ripartite tra gli enti locali in base a parametri oggettivi e con vincolo di destinazione.

6. Le assegnazioni di cui al comma 1 tengono conto delle spese relative all'organizzazione generale della Regione per effetto del conferimento delle funzioni.

7. A ciascun ente locale spettano i proventi delle tasse, diritti, tariffe, corrispettivi sui servizi relativi alle funzioni nelle materie conferite dalla Regione.

8. Nel definire i parametri oggettivi per il riparto delle assegnazioni di cui ai commi 4 e 5, si tiene conto principalmente della popolazione e delle caratteristiche territoriali, nonché delle somme che ciascun ente può ottenere dalle entrate di cui al comma 7.

9. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di finanziamento delle funzioni è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti locali destinatari.».

– Per la legge regionale 19 novembre 2001, n. 29, si vedano le note all'art. 13, commi 1 e 2.

– La legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, recante “Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo. Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 8”, è pubblicata nel B.U.R. 21 settembre 1994, n. 44. 19 ottobre 1998, n. 63.

– Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 11 del 2 marzo 2000), è il seguente:

«Art. 27.

Legge finanziaria regionale.

Omissis.

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

Omissis.

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

Omissis.».

Nota all'art. 103, commi 1 e 2:

– Per la legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, si veda la nota all'art. 6, comma 4.

Nota all'art. 107, commi 3 e 9:

– Il testo dell'art. 8 del regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6, recante “Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali” (pubblicato nel B.U.R. 4 dicembre 2002, n. 53), è il seguente:

«Art. 8.
Benefici.

1. L'attività dei sistemi turistici locali riconosciuti è sostenuta tramite il finanziamento dei progetti previsti nei loro programmi secondo le modalità che regolano le singole fonti di finanziamento.

2. Nell'attribuzione dei finanziamenti finalizzati alla valorizzazione, promozione e commercializzazione delle risorse e dei prodotti turistici locali, è assegnata priorità ai progetti inseriti nei programmi di sviluppo dei sistemi turistici locali riconosciuti.

3. Gli elementi qualificanti dei sistemi turistici locali, individuati ai sensi degli articoli 3 e 7, costituiscono criteri di priorità da valutare nell'assegnazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Il riconoscimento dei sistemi turistici locali è condizione per l'attribuzione del finanziamento previsto dall'articolo 5, comma 4, e dall'articolo 6, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 135.».

Note all'art. 109:

- La legge regionale 19 luglio 1972, n. 7, recante “Esercizio delle funzioni in materia di turismo e industria alberghiera”, è pubblicata nel B.U.R. 20 luglio 1972, n. 20.
- La legge regionale 15 dicembre 1972, n. 28, recante “Proroga per il biennio 1973/74 della classificazione alberghiera in atto in Umbria ai sensi del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651”, è pubblicata nel B.U.R. 20 dicembre 1972, n. 36.
- La legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10, recante “Attrezzature ricettive alberghiere e turistiche”, è pubblicata nel B.U.R. 30 gennaio 1973, n. 3.
- La legge regionale 28 gennaio 1974, n. 12, recante “Provvidenze urgenti ed eccezionali a favore dell'industria alberghiera e della ristorazione”, è pubblicata nel B.U.R. 30 gennaio 1974, n. 4.
- La legge regionale 21 maggio 1974, n. 33, recante “Interventi nel settore del turismo e industria alberghiera”, è pubblicata nel B.U.R. 25 maggio 1974, n. 18.
- La legge regionale 14 agosto 1974, n. 48, recante “Proroga efficacia vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692”, è pubblicata nel B.U.R. 23 agosto 1974, n. 29.
- La legge regionale 7 gennaio 1975, n. 2, recante “Proroga della efficacia della classificazione alberghiera 1973-1974 per il biennio 1975-1976”, è pubblicata nel B.U.R. 8 gennaio 1975, n. 2.
- La legge regionale 25 giugno 1976, n. 25, recante “Modifiche ed integrazioni della legge regionale 21 maggio 1974, n. 33, concernente: Interventi nel settore del turismo e industria alberghiera”, è pubblicata nel B.U.R. 7 luglio 1976, n. 28.

- La legge regionale 11 marzo 1977, n. 14, recante “Proroga della efficacia della classificazione alberghiera”, è pubblicata nel B.U.R. 16 marzo 1977, n. 11.
- La legge regionale 27 giugno 1977, n. 30, recante “Proroga efficacia vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692”, è pubblicata nel B.U.R. 29 giugno 1977, n. 29.
- La legge regionale 17 gennaio 1978, n. 2, recante “Rifinanziamento legge regionale 23 agosto 1977, n. 49. Attività promozionale e pubblicitaria turistica”, è pubblicata nel B.U.R. 25 gennaio 1977, n. 4.
- La legge regionale 9 marzo 1979, n. 10, recante “Proroga efficacia classificazione alberghiera”, è pubblicata nel B.U.R. 14 marzo 1979, n. 13.
- La legge regionale 22 giugno 1979, n. 32, recante “Interventi per insediamenti turistici”, è pubblicata nel B.U.R. 27 giugno 1979, n. 31.
- La legge regionale 19 dicembre 1979, n. 67, recante “Proroga della efficacia della classificazione alberghiera”, è pubblicata nel B.U.R. 27 dicembre 1979, n. 65.
- La legge regionale 28 dicembre 1979, n. 73, recante “Rifinanziamento art. 1, lett. B), della legge regionale n. 32 del 22 giugno 1979”, è pubblicata nel B.U.R. 2 gennaio 1980, n. 1.
- La legge regionale 26 febbraio 1981, n. 13, recante “Proroga della efficacia della classificazione alberghiera”, è pubblicata nel B.U.R. 27 febbraio 1981, n. 11.
- La legge regionale 8 giugno 1981, n. 33, recante “Disciplina della classificazione delle Aziende ricettive, alberghiere e all’aria aperta”, è pubblicata nel B.U.R. 15 giugno 1981, n. 32.
- La legge regionale 12 agosto 1981, n. 54, recante “Rifinanziamento leggi regionali nn. 10/1973 e 32/1979”, è pubblicata nel B.U.R. 19 agosto 1981, n. 45.
- La legge regionale 18 dicembre 1981, n. 81, recante “Interventi per l’ammodernamento e il miglioramento delle aziende ricettive alberghiere e all’aria aperta”, è pubblicata nel B.U.R. 23 dicembre 1981, n. 69.
- La legge regionale 2 aprile 1982, n. 13, recante “Norme per il rilascio di licenza per l’esercizio della professione di guida turistica nella regione Umbria”, è pubblicata nel B.U.R. 7 aprile 1982, n. 20.
- La legge regionale 14 agosto 1986, n. 36, recante “Norme per la disciplina delle attività professionali di guida, interprete ed accompagnatore turistici”, è pubblicata nel B.U.R. 20 agosto 1986, n. 63.
- La legge regionale 13 aprile 1987, n. 20, recante “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1986, n. 36. Norme per la disciplina delle attività professionali di guida, interprete ed accompagnatore turistici”, è pubblicata nel B.U.R. 15 aprile 1987, n. 26.

- La legge regionale 14 aprile 1987, n. 23, recante “Integrazioni e modificazioni alla L.R. 8 giugno 1981, n. 33. Disciplina della classificazione delle Aziende ricettive alberghiere e all’aria aperta”, è pubblicata nel B.U.R. 17 aprile 1987, n. 27.
- La legge regionale 4 luglio 1988, n. 19, recante ”Norme generali per l’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche”, è pubblicata nel B.U.R. 13 luglio 1988, n. 44.
- La legge regionale 30 agosto 1988, n. 34, recante “Modificazione degli importi delle sanzioni amministrative di cui alla legge regionale 15 novembre 1985, n. 42 recante «Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo»”, è pubblicata nel B.U.R. 6 settembre 1988, n. 59.
- La legge regionale 14 novembre 1988, n. 43, recante “Tariffe delle strutture ricettive e delle professioni turistiche”, è pubblicata nel B.U.R. 21 novembre 1988, n. 84.
- La legge regionale 18 gennaio 1989, n. 4, recante “Norme per la disciplina dell’attività professionale di animatore turistico”, è pubblicata nel B.U.R. 25 gennaio 1989, n. 4.
- La legge regionale 18 aprile 1989, n. 11, recante “Modificazioni della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 – Norme generali per l’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche”, è pubblicata nel B.U.R. 26 aprile 1989, n. 17.
- La legge regionale 22 giugno 1989, n. 18, recante “Norme per la disciplina delle attività professionali di guida escursionistica, guida speleologica e guida equestre”, è pubblicata nel B.U.R. 28 giugno 1989, n. 26.
- La legge regionale 22 giugno 1989, n. 19, recante “Norme per la disciplina dell’attività di organizzatore professionale di congressi”, è pubblicata nel B.U.R. 28 giugno 1989, n. 26.
- La legge regionale 22 giugno 1989, n. 20, recante “Norme per l’esercizio dell’attività professionale di direttore di albergo”, è pubblicata nel B.U.R. 28 giugno 1989, n. 26.
- La legge regionale 4 aprile 1990, n. 13, recante “Accoglienza turistico-ricettiva nelle residenze d’epoca”, è pubblicata nel B.U.R. 11 aprile 1990, n. 15.
- La legge regionale 12 dicembre 1990, n. 44, recante ”Modificazioni della legge regionale 14 novembre 1988, n. 43: «Tariffe delle strutture ricettive e delle professioni turistiche»”, è pubblicata nel B.U.R. 19 dicembre 1990, n. 53.
- La legge regionale 27 gennaio 1993, n. 4, recante “Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 3 febbraio 1993, n. 5.
- La legge regionale 22 febbraio 1994, n. 3, recante “Proroga del termine di cui all’art. 14 della L.R. 27 gennaio 1993, n. 4. Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri”, è pubblicata nel B.U.R. 2 marzo 1994, n. 9.

- La legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, recante “Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all’aria aperta”, è pubblicata nel S.O. al B.U.R. 23 marzo 1994, n. 12.
- La legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, recante “Interventi per la qualificazione e l’ampliamento della ricettività nel turismo. Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 8”, è pubblicata nel B.U.R. 21 settembre 1994, n. 44.
- La legge regionale 1 aprile 1996, n. 8, recante “Integrazione della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 – Norme generali per l’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche”, è pubblicata nel B.U.R. 10 aprile 1996, n. 17.
- La legge regionale 6 agosto 1997, n. 25, recante “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture turistico-ricettive e uso delle piscine natatorie annesse”, è pubblicata nel B.U.R. 13 agosto 1997, n. 38.
- La legge regionale 29 ottobre 1997, n. 32, recante “Interpretazione autentica del disposto del comma 4 dell’art. 3 della L.R. 12 settembre 1994, n. 33, come aggiunto dalla L.R. 7 maggio 1997, n. 18 – Interventi per la qualificazione e l’ampliamento della ricettività nel turismo – Modificazioni della L.R. 14 marzo 1994, n. 8”, è pubblicata nel B.U.R. 5 novembre 1997, n. 54.
- La legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5, recante “Norme per la disciplina dell’attività di agenzia di viaggio e turismo”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 febbraio 1998, n. 15.
- La legge regionale 5 marzo 1999, n. 4, recante “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 giugno 1989, n. 20 – Norme per l’esercizio dell’attività professionale di direttore d’albergo”, è pubblicata nel B.U.R. 17 marzo 1999, n. 16.
- La legge regionale 5 marzo 1999, n. 5, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 4 luglio 1988, n. 19 – Norme generali per l’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche”, è pubblicata nel B.U.R. 17 marzo 1999, n. 16.
- La legge regionale 5 marzo 1999, n. 6, recante “Modificazioni della L.R. 22 giugno 1989, n. 19 – Norme per la disciplina dell’attività di organizzatore professionale di congressi”, è pubblicata nel B.U.R. 17 marzo 1999, n. 16.
- La legge regionale 27 ottobre 1999, n. 27, recante “Ulteriore modificazione della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 – Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all’aria aperta”, è pubblicata nel B.U.R. 3 novembre 1999, n. 57.
- La legge regionale 21 gennaio 2000, n. 8, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33 – Interventi per la qualificazione e l’ampliamento della ricettività nel turismo – Modificazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8”, è pubblicata nel B.U.R. 9 febbraio 2000, n. 6.
- La legge regionale 31 marzo 2000, n. 33, recante “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 8, recante: Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 12 settembre 1994, n. 33 – Interventi per la qualificazione e l’ampliamento della ricettività nel turismo – Modificazioni della L.R. 14 marzo 1994, n. 8”, è pubblicata nel B.U.R. 12 aprile 2000, n. 22.

- La legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 – Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all’aria aperta”, è pubblicata nel B.U.R. 24 gennaio 2001, n. 4.
- La legge regionale 19 novembre 2001, n. 29, recante “Disciplina dell’organizzazione turistica regionale”, è pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 28 novembre 2001, n. 58.
- La legge regionale 29 ottobre 2003, n. 19, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5 – Norme per la disciplina dell’attività di agenzia di viaggio e turismo”, è pubblicata nel B.U.R. 12 novembre 2003, n. 47.
- La legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5, recante “Costituzione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno”, è pubblicata nel B.U.R. 23 gennaio 1974, n. 3.
- La legge regionale 17 agosto 1974, n. 51, recante “Ristrutturazione dell’Azienda autonoma turismo di Orvieto”, è pubblicata nel B.U.R. 23 agosto 1974, n. 29.
- La legge regionale 29 novembre 1974, n. 63, recante “Ristrutturazione dell’Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Città di Castello”, è pubblicata nel B.U.R. 10 dicembre 1974, n. 41.
- La legge regionale 26 maggio 1975, n. 35, recante “Ristrutturazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo di Foligno e di Cascia in Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo”, è pubblicata nel B.U.R. 4 giugno 1975, n. 24.
- La legge regionale 22 febbraio 1977, n. 13, recante “Ristrutturazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo di Assisi, Gubbio, Perugia, Spoleto in Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo e ampliamento del territorio delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano e dell’Orvietano”, è pubblicata nel B.U.R. 23 febbraio 1977, n. 8.
- La legge regionale 3 novembre 1978, n. 64, recante “Modifica dell’art. 4 lett. c) della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5: «Costituzione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno»”, è pubblicata nel B.U.R. 8 novembre 1978, n. 47.
- La legge regionale 28 dicembre 1979, n. 69, recante “Costituzione dell’Azienda di cura, soggiorno e turismo dell’Amerino ed ampliamento del territorio delle Aziende di Gubbio, di Spoleto e del Ternano”, è pubblicata nel B.U.R. 2 gennaio 1980, n. 1.
- La legge regionale 28 dicembre 1979, n. 71, recante “Organi delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo: istituzione del Comitato esecutivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5”, è pubblicata nel B.U.R. 2 gennaio 1980, n. 1.

- La legge regionale 20 febbraio 1984, n. 7, recante “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 17 gennaio 1974, n. 5 e 28 dicembre 1979, n. 71”, è pubblicata nel B.U.R. 24 febbraio 1984, n. 16.
- La legge regionale 11 maggio 1984, n. 28, recante “Modificazione della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali nn. 64/78, 71/79, 7/84. Costituzione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno”, è pubblicata nel B.U.R. 16 maggio 1984, n. 36.
- Il regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21, recante “Regolamento per l’effettuazione delle sessioni di esame per l’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche”, è pubblicato nel B.U.R. 20 luglio 1988, n. 46.
- Il regolamento regionale 1 marzo 1999, n. 2, recante “Disciplina delle Associazioni turistiche pro-loco”, è pubblicato nel B.U.R. 10 marzo 1999, n. 14.
- Il regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6, recante “Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali”, è pubblicato nel B.U.R. 4 dicembre 2002, n. 53.
- Il regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 11, recante “Modificazioni e integrazioni del regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6 – Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali”, è pubblicato nel B.U.R. 30 luglio 2002, n. 31.